Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2294

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUPO, VANIN, DI GIROLAMO, MONTEVECCHI, LANZI, TRENTACOSTE, ROMANO, BOTTICI, CIOFFI, GAUDIANO, NATURALE, DELL'OLIO, DESSÌ, SANTILLO, CROATTI, ENDRIZZI, Marco PELLEGRINI e FENU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2021

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, fatti a Città del Capo il 16 novembre 2001, nonché delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 5

Testo della Convenzione in lingua ufficiale ..... » 9

Testo del Protocollo in lingua ufficiale ..... » 35

Traduzione non ufficiale della Convenzione in lingua italiana . » 56

Traduzione non ufficiale del Protocollo in lingua italiana .... » 73

ONOREVOLI SENATORI. – Ci troviamo in un contesto di crisi finanziaria senza precedenti. Gli istituti di credito in questa fase si trovano costretti ad alzare i livelli di attenzione per limitare i rischi di insolvenza; di conseguenza l'accesso ai finanziamenti è divenuto sempre più difficile anche per società di grandi dimensioni.

Tra queste rientrano quelle del settore del trasporto aereo. Le compagnie più importanti, infatti, utilizzano forme di finanziamento particolari per l'acquisizione o la locazione di aeromobili: spesso di fa leva su contratti di *leasing* o finanziamenti specifici. Tra questi, quelli su scala internazionale diventano sempre più competitivi. Soprattutto in questa fase di crisi finanziaria globale, il *gap* delle nostre aziende del trasporto aereo rischia di diventare insormontabile.

Uno strumento giuridico per ovviare a questo problema è rappresentato dalla cosiddetta Convenzione di Cape Town, relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e dal relativo Protocollo concernente le garanzie internazionali su beni mobili per le questioni inerenti al materiale aeronautico, sottoscritti dall'Italia nel 2001.

Sia la Convenzione che il Protocollo hanno la finalità di offrire un quadro normativo omogeneo per la registrazione delle proprietà, degli interessi di sicurezza, delle locazioni e dei contratti condizionali di vendita. Inoltre, hanno la finalità di offrire diversi strumenti giuridici in caso di insolvenza, con l'obiettivo di facilitare l'offerta di finanziamento dei beni aeronautici, aeromobili o parti di essi, attraverso la creazione di una garanzia internazionale particolarmente forte a favore dei creditori o venditori a credito e degli organismi finanziari che hanno finanziato tali beni; garanzia che accorda loro la prelazione assoluta su tali beni rispetto ad altri creditori.

La Convenzione è entrata in vigore il 1° marzo 2006. Nel 2009 è stato ultimato l'*iter* di adesione dell'Unione europea.

L'Italia, come si è detto, pur essendo firmataria sia della Convenzione che del relativo Protocollo, non ha mai proceduto alla loro ratifica. Ciò ha portato i vettori aerei a individuare con i creditori-venditori a credito alcuni strumenti contrattuali *ad hoc* per poter disporre di aeromobili in *leasing*. Tali accordi implicano anche la registrazione degli aeromobili in Paesi firmatari della Convenzione e del Protocollo. Questo è all'origine della limitata iscrizione delle flotte aeree degli operatori italiani nel Registro aeronautico nazionale (RAN) dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e della loro iscrizione all'estero, nei registri di Paesi che hanno ratificato la Convenzione.

Nella pratica, si prevede che al momento di acquistare o prendere in locazione un aeromobile, i vettori di uno Stato aderente alla Convenzione e al relativo Protocollo possano ottenere dai fornitori condizioni finanziarie notevolmente migliori di quelle normalmente applicate a coloro che non possono garantire gli strumenti internazionali di tutela. Nel mercato italiano, infatti, i finanziamenti di aeromobili, sia che si tratti di *leasing* finanziario o di *leasing* operativo (cosiddetto *dry lease*), hanno costi più alti rispetto ai Paesi aderenti agli strumenti normativi in oggetto. A fronte di tali vantaggi per i vettori, i creditori, in caso di insolvenza o fallimento dei primi, avranno degli strumenti che agevoleranno il recupero dei loro crediti. Questo,

come si è detto, in virtù dei rimedi previsti dalla Convenzione e dall'annesso Protocollo.

Il recepimento della Convenzione di Cape Town e del relativo Protocollo nel nostro sistema giuridico consentirà agli operatori di ridurre i rischi finanziari attraverso l'introduzione di criteri efficienti e armonizzati a livello internazionale come, ad esempio, il diritto di rivendicare la proprietà del velivolo da parte del creditore o il diritto del creditore ipotecario di accedere al bene ipotecato.

In definitiva, l'intero segmento non potrà che avere benefici: i costruttori aeronautici nazionali, ad esempio, potranno beneficiare di un aumento delle vendite e dei livelli occupazionali grazie alle maggiori opportunità di finanziamento per i loro clienti, ovvero le compagnie aeree, con conseguenti vantaggi per i passeggeri, mentre il nostro Paese potrà vedere le proprie flotte registrate in Italia e non in Irlanda, Paese che ha ratificato gli strumenti in parola, come purtroppo sta avvenendo da anni.

La Convenzione e il relativo Protocollo sono caratterizzati da meccanismi, tipici dei sistemi di *common law*, non sempre conciliabili con i principi del nostro ordinamento in tema di garanzie a favore dei creditori. Inoltre, alcune disposizioni del codice della navigazione del 1942 si rivelano obsolete alla luce dei meccanismi previsti dal quadro normativo internazionale in esame.

Pertanto, il presente disegno di legge prevede la ratifica della Convenzione e del relativo Protocollo aeronautico ma contiene anche una delega al Governo per il riordino e l'armonizzazione delle norme del nostro ordinamento.

In particolare, l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica.

L'articolo 2 è dedicato all'ordine di esecuzione della Convenzione e del relativo Protocollo e include le dichiarazioni che la Repubblica italiana dovrà depositare contestualmente al deposito dello strumento di ratifica.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione e al relativo Protocollo. Gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 stabilisce la data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, fatta a Città del Capo il 16 novembre 2001, di seguito denominata « Convenzione »;

b) Protocollo alla Convenzione relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, fatto a Città del Capo il 16 novembre 2001, di seguito denominato « Protocollo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della Convenzione e dall'articolo XXVIII del Protocollo.

2. All'atto del deposito dello strumento di ratifica, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera *a)*, della Convenzione, la Repubblica italiana dichiara che le categorie di diritti o garanzie non consensuali, che prevedono la prelazione su una garanzia su un bene equivalente a quella del titolare di una garanzia internazionale iscritta, hanno priorità su di essa, sia nell'ambito di una procedura concorsuale che al di fuori di essa.

3. All'atto del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione, la Repubblica italiana dichiara che applicherà l'articolo 39, paragrafo 1, lettera *b)*, della Convenzione stessa.

4. All'atto del deposito dello strumento di ratifica, la Repubblica italiana dichiara che, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, della Convenzione, qualsiasi rimedio a disposizione del creditore può essere esercitato senza l'autorizzazione del tribunale, a meno che il ricorso all'autorità giudiziaria non sia espressamente previsto dalle disposizioni della Convenzione medesima.

5. Ai sensi dell'articolo XXX del Protocollo, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, la Repubblica italiana dichiara di applicare gli articoli VII, X e XIII del medesimo Protocollo. Agli effetti previsti dall'articolo X, paragrafo 2, del Protocollo, il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della Convenzione è di dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda e il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera *d)*, della Convenzione è di trenta giorni lavorativi dal deposito della domanda.

Art. 3.

(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Convenzione e del Protocollo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare l'ordinamento italiano al fine di dare attuazione alla Convenzione e al Protocollo;

b) modificare coerentemente il codice della navigazione al fine di adeguarlo alle

disposizioni della Convenzione e del Protocollo;

c) armonizzare le norme adottate per l'adeguamento nazionale con le rilevanti fonti dell'Unione europea, in particolare quelle relative alla regolamentazione delle procedure di insolvenza di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;

d) adeguare al disposto della Convenzione e del Protocollo le disposizioni relative alle garanzie che regolano il conflitto tra più creditori nelle procedure concorsuali e tutte le pertinenti disposizioni processuali;

e) estendere ai beni mobili registrati la fattispecie del pegno non possessorio, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, e di cui all'articolo 152 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Se il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi in conformità con le modalità previste dal presente articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.

5. Dall'adozione dei decreti legislativi in attuazione della delega recata dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'articolo 61 della Convenzione e dall'articolo XXXVI del Protocollo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENTION

ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

AWARE of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner,

RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them,

MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally,

DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,

BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions,

CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that purpose to create an international registration system for their protection,

TAKING INTO CONSIDERATION the objectives and principles enunciated in existing Conventions relating to such equipment,

HAVE AGREED upon the following provisions:

Chapter I

Sphere of application and general provisions

Article 1 — Definitions

In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms are employed with the meanings set out below:

(a) "agreement" means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing agreement;

(b) "assignment" means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the assignee associated rights with or without a transfer of the related international interest;

(c) "associated rights" means all rights to payment or other performance by a debtor under an agreement which are secured by or associated with the object;

(d) "commencement of the insolvency proceedings" means the time at which the insolvency proceedings are deemed to commence under the applicable insolvency law;

(e) "conditional buyer" means a buyer under a title reservation agreement;

(f) "conditional seller" means a seller under a title reservation agreement;

(g) "contract of sale" means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is not an agreement as defined in (a) above;

(h) "court" means a court of law or an administrative or arbitral tribunal established by a Contracting State;

(i) "creditor" means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation agreement or a lessor under a leasing agreement;

(j) "debtor" means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an object is burdened by a registrable non-consensual right or interest;

(k) "insolvency administrator" means a person authorised to administer the reorganisation or liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law;

(l) "insolvency proceedings" means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a court for the purposes of reorganisation or liquidation;

(m) "interested persons" means:

(i) the debtor;

(ii) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations in favour of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(iii) any other person having rights in or over the object;

(n) "internal transaction" means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) where the centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant object located (as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the

time of the conclusion of the contract and where the interest created by the transaction has been registered in a national registry in that Contracting State which has made a declaration under Article 50(1);

(o) "international interest" means an interest held by a creditor to which Article 2 applies;

(p) "International Registry" means the international registration facilities established for the purposes of this Convention or the Protocol;

(q) "leasing agreement" means an agreement by which one person (the lessor) grants a right to possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another person (the lessee) in return for a rental or other payment;

(r) "national interest" means an interest held by a creditor in an object and created by an internal transaction covered by a declaration under Article 50(1);

(s) "non-consensual right or interest" means a right or interest conferred under the law of a Contracting State which has made a declaration under Article 39 to secure the performance of an obligation, including an obligation to a State, State entity or an intergovernmental or private organisation;

(t) "notice of a national interest" means notice registered or to be registered in the International Registry that a national interest has been created;

(u) "object" means an object of a category to which Article 2 applies;

(v) "pre-existing right or interest" means a right or interest of any kind in or over an object created or arising before the effective date of this Convention as defined by Article 60(2)(a);

(w) "proceeds" means money or non-money proceeds of an object arising from the total or partial loss or physical destruction of the object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;

(x) "prospective assignment" means an assignment that is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

(y) "prospective international interest" means an interest that is intended to be created or provided for in an object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event (which may include the debtor's acquisition of an interest in the object), whether or not the occurrence of the event is certain;

(z) "prospective sale" means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

(aa) "Protocol" means, in respect of any category of object and associated rights to which this Convention applies, the Protocol in respect of that category of object and associated rights;

(bb) "registered" means registered in the International Registry pursuant to Chapter V;

(cc) "registered interest" means an international interest, a registrable non-consensual right or interest or a national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V;

(dd) "registrable non-consensual right or interest" means a non-consensual right or interest registrable pursuant to a declaration deposited under Article 40;

(ee) "Registrar" means, in respect of the Protocol, the person or body designated by that Protocol or appointed under Article 17(2)(b);

(ff) "regulations" means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the Protocol;

(gg) "sale" means a transfer of ownership of an object pursuant to a contract of sale;

(hh) "secured obligation" means an obligation secured by a security interest;

(ii) "security agreement" means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a chargee an interest (including an ownership interest) in or over an object to secure the performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person;

(jj) "security interest" means an interest created by a security agreement;

(kk) "Supervisory Authority" means, in respect of the Protocol, the Supervisory Authority referred to in Article 17(1);

(ll) "title reservation agreement" means an agreement for the sale of an object on terms that ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement;

(mm) "unregistered interest" means a consensual interest or non-consensual right or interest (other than an interest to which Article 39 applies) which has not been registered, whether or not it is registrable under this Convention; and

(nn) "writing" means a record of information (including information communicated by teletransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person's approval of the record.

Article 2 — The international interest

1. This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain categories of mobile equipment and associated rights.

2. For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment is an interest, constituted under Article 7, in a uniquely identifiable object of a category of such objects listed in paragraph 3 and designated in the Protocol:

(a) granted by the chargor under a security agreement;

(b) vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or

(c) vested in a person who is the lessor under a leasing agreement.

An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c).

3. The categories referred to in the preceding paragraphs are:

(a) airframes, aircraft engines and helicopters;

(b) railway rolling stock; and

(c) space assets.

4. The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within subparagraph (a), (b) or (c) of that paragraph.

5. An international interest in an object extends to proceeds of that object.

Article 3 — Sphere of application

1. This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the international interest, the debtor is situated in a Contracting State.

2. The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the applicability of this Convention.

Article 4 — Where debtor is situated

1. For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State:

(a) under the law of which it is incorporated or formed;

(b) where it has its registered office or statutory seat;

(c) where it has its centre of administration; or

(d) where it has its place of business.

2. A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtor's place of business shall, if it has more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.

Article 5 — Interpretation and applicable law

1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity and predictability in its application.

2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the applicable law.

3. References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum State.

4. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in respect of the matter to be decided, and where there is no indication of the relevant territorial unit, the law of that State decides which is the territorial unit whose rules shall govern. In the absence of any such rule, the law of the territorial unit with which the case is most closely connected shall apply.

Article 6 — Relationship between the Convention and the Protocol

1. This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.

2. To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the Protocol shall prevail.

Chapter II

Constitution of an international interest

Article 7 — Formal requirements

An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement creating or providing for the interest:

(a) is in writing;

(b) relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose;

(c) enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and

(d) in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but without the need to state a sum or maximum sum secured.

Chapter III

Default remedies

Article 8 — Remedies of chargee

1. In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the chargor has at any time so agreed and subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, exercise any one or more of the following remedies:

(a) take possession or control of any object charged to it;

(b) sell or grant a lease of any such object;

(c) collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such object.

2. The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts referred to in the preceding paragraph.

3. Any remedy set out in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the security agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

4. A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall give reasonable prior notice in writing of the proposed sale or lease to:

(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii); and

(b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the sale or lease.

5. Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies set out in paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations.

6. Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest and any reasonable costs incurred in the exercise of any such remedy, then unless otherwise ordered by the court the chargee shall distribute the surplus among holders of subsequently ranking interests which have been registered

or of which the chargee has been given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor.

Article 9 — Vesting of object in satisfaction; redemption

1. At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the interested persons may agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

2. The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

3. The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the object after taking account of any payment to be made by the chargee to any of the interested persons.

4. At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or the making of an order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 8(1)(b) or ordered under Article 8(2). Where, after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person other than the debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee.

5. Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)(b) or passing under paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargee's security interest has priority under the provisions of Article 29.

Article 10 — Remedies of conditional seller or lessor

In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provided in Article 11, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:

(a) subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, terminate the agreement and take possession or control of any object to which the agreement relates; or

(b) apply for a court order authorising or directing either of these acts.

Article 11 — Meaning of default

1. The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8 to 10 and 13.

2. Where the debtor and the creditor have not so agreed, "default" for the purposes of Articles 8 to 10 and 13 means a default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.

Article 12 — Additional remedies

Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by the parties, may be exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions of this Chapter as set out in Article 15.

Article 13 — Relief pending final determination

1. Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall ensure that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as the creditor requests:

(a) preservation of the object and its value;

(b) possession, control or custody of the object;

(c) immobilisation of the object; and

(d) lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the object and the income therefrom.

2. In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor:

(a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor under this Convention or the Protocol; or

(b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.

3. Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be given to any of the interested persons.

4. Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of forms of interim relief other than those set out in paragraph 1.

Article 14 — Procedural requirements

Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised.

Article 15 — Derogation

In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter may at any time, by agreement in writing, derogate from or vary the effect of any of the preceding provisions of this Chapter except Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14.

Chapter IV

The international registration system

Article 16 — The International Registry

1. An International Registry shall be established for registrations of:

   (a) international interests, prospective international interests and registrable non-consensual rights and interests;

   (b) assignments and prospective assignments of international interests;

   (c) acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under the applicable law;

   (d) notices of national interests; and

   (e) subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs.

2. Different international registries may be established for different categories of object and associated rights.

3. For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term "registration" includes, where appropriate, an amendment, extension or discharge of a registration.

Article 17 — The Supervisory Authority and the Registrar

1. There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol.

2. The Supervisory Authority shall:

   (a) establish or provide for the establishment of the International Registry;

   (b) except as otherwise provided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar;

   (c) ensure that any rights required for the continued effective operation of the International Registry in the event of a change of Registrar will vest in or be assignable to the new Registrar;

(d) after consultation with the Contracting States, make or approve and ensure the publication of regulations pursuant to the Protocol dealing with the operation of the International Registry;

(e) establish administrative procedures through which complaints concerning the operation of the International Registry can be made to the Supervisory Authority;

(f) supervise the Registrar and the operation of the International Registry;

(g) at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory Authority thinks fit;

(h) set and periodically review the structure of fees to be charged for the services and facilities of the International Registry;

(i) do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registration system exists to implement the objectives of this Convention and the Protocol; and

(j) report periodically to Contracting States concerning the discharge of its obligations under this Convention and the Protocol.

3. The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the performance of its functions, including any agreement referred to in Article 27(3).

4. The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and archives of the International Registry.

5. The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and perform the functions assigned to it by this Convention, the Protocol and the regulations.

Chapter V

Other matters relating to registration

Article 18 — Registration requirements

1. The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the criteria for the identification of the object:

(a) for effecting a registration (which shall include provision for prior electronic transmission of any consent from any person whose consent is required under Article 20);

(b) for making searches and issuing search certificates, and, subject thereto;

(c) for ensuring the confidentiality of information and documents of the International Registry other than information and documents relating to a registration.

2. The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration under Article 20 has in fact been given or is valid.

3. Where an interest registered as a prospective international interest becomes an international interest, no further registration shall be required provided that the registration information is sufficient for a registration of an international interest.

4. The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International Registry data base and made searchable in chronological order of receipt, and the file shall record the date and time of receipt.

5. The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which the information required for registration shall or may be transmitted to the International Registry. A Contracting State making such a designation may specify the requirements, if any, to be satisfied before such information is transmitted to the International Registry.

Article 19 — Validity and time of registration

1. A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20.

2. A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the International Registry data base so as to be searchable.

3. A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time when:

(a) the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number; and

(b) the registration information, including the file number, is stored in durable form and may be accessed at the International Registry.

4. If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective international interest provided that the registration was still current immediately before the international interest was constituted as provided by Article 7.

5. The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a prospective assignment of an international interest.

6. A registration shall be searchable in the International Registry data base according to the criteria prescribed by the Protocol.

Article 20 — Consent to registration

1. An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of an international interest may be registered, and any such registration amended or extended prior to its expiry, by either party with the consent in writing of the other.

2. The subordination of an international interest to another international interest may be registered by or with the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated.

3. A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favour it was made.

4. The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be registered by the subrogee.

5. A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof.

6. A notice of a national interest may be registered by the holder thereof.

Article 21 — Duration of registration

Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of the period specified in the registration.

Article 22 — Searches

1. Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, make or request a search of the International Registry by electronic means concerning interests or prospective international interests registered therein.

2. Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, shall issue a registry search certificate by electronic means with respect to any object:

(a) stating all registered information relating thereto, together with a statement indicating the date and time of registration of such information; or

(b) stating that there is no information in the International Registry relating thereto.

3. A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor named in the registration information has acquired or intends to acquire an international interest in the object but shall not indicate whether what is registered is an international interest or a prospective international interest, even if this is ascertainable from the relevant registration information.

Article 23 — List of declarations and declared non-consensual rights or interests

The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of the categories of nonconsensual right or interest communicated to the Registrar by the Depositary as having been declared by Contracting States in conformity with Articles 39 and 40 and the date of each such declaration or withdrawal of declaration. Such list shall be recorded and searchable in the name of the declaring State and shall be made available as provided in the Protocol and regulations to any person requesting it.

Article 24 — Evidentiary value of certificates

A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by the International Registry is prima facie proof:

(a) that it has been so issued; and

(b) of the facts recited in it, including the date and time of a registration.

Article 25 — Discharge of registration

1. Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise to a registered non-consensual right or interest have been discharged, or where the conditions of transfer of title under a registered title reservation agreement have been fulfilled, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

2. Where a prospective international interest or a prospective assignment of an international interest has been registered, the intending creditor or intending assignee shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the intending debtor or assignor which is delivered to or received at its address stated in the registration before the intending creditor or assignee has given value or incurred a commitment to give value.

3. Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice of a national interest have been discharged, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

4. Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour the registration was made shall, without undue delay, procure its discharge or amendment after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

Article 26 — Access to the international registration facilities

No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International Registry on any ground other than its failure to comply with the procedures prescribed by this Chapter.

Chapter VI

Privileges and immunities of the Supervisory Authority and the Registrar

Article 27 — Legal personality; immunity

1. The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already possessing such personality.

2. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal or administrative process as is specified in the Protocol.

3. (a) The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other privileges as may be provided by agreement with the host State.

   (b) For the purposes of this paragraph, "host State" means the State in which the Supervisory Authority is situated.

4. The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall be inviolable and immune from seizure or other legal or administrative process.

5. For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28(1) or Article 44, the claimant shall be entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the claimant to pursue its claim.

6. The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph 4.

Chapter VII

Liability of the Registrar

Article 28 — Liability and financial assurances

1. The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly resulting from an error or omission of the Registrar and its officers and employees or from a malfunction of the international registration system except where the malfunction is caused by an event of an inevitable and irresistible nature, which could not be prevented by using the best practices in current use in the field of electronic registry design and operation, including those related to back-up and systems security and networking.

2. The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of registration information received by the Registrar or transmitted by the Registrar in the form in which

it received that information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and employees are not responsible and arising prior to receipt of registration information at the International Registry.

3. Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the damage caused or contributed to that damage.

4. The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability referred to in this Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accordance with the Protocol.

Chapter VIII

Effects of an international interest as against third parties

Article 29 — Priority of competing interests

1. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered interest.

2. The priority of the first-mentioned interest under the preceding paragraph applies:

(a) even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the other interest; and

(b) even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with such knowledge.

3. The buyer of an object acquires its interest in it:

(a) subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and

(b) free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an interest.

4. The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:

(a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its conditional seller or lessor; and

(b) free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of that interest.

5. The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement between the holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

6. Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds.

7. This Convention:

(a) does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior to its installation on an object if under the applicable law those rights continue to exist after the installation; and

(b) does not prevent the creation of rights in an item, other than an object, which has previously been installed on an object where under the applicable law those rights are created.

Article 30 — Effects of insolvency

1. In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in conformity with this Convention.

2. Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency proceedings where that interest is effective under the applicable law.

3. Nothing in this Article affects:

(a) any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction as a preference or a transfer in fraud of creditors; or

(b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the control or supervision of the insolvency administrator.

Chapter IX

Assignments of associated rights and international interests; rights of subrogation

Article 31 — Effects of assignment

1. Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformity with Article 32 also transfers to the assignee:

(a) the related international interest; and

(b) all the interests and priorities of the assignor under this Convention.

2. Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignor's associated rights. In the case of such a partial assignment the assignor and assignee may agree as to their respective rights

concerning the related international interest assigned under the preceding paragraph but not so as adversely to affect the debtor without its consent.

3. Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set-off available to the debtor against the assignee.

4. The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights of set-off referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee.

5. In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights revest in the assignor, to the extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment have been discharged.

Article 32 — Formal requirements of assignment

1. An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it:

(a) is in writing;

(b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and

(c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment to be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or maximum sum secured.

2. An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not valid unless some or all related associated rights also are assigned.

3. This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the related international interest.

Article 33 — Debtor's duty to assignee

1. To the extent that associated rights and the related international interest have been transferred in accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and that interest is bound by the assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but only if:

(a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the assignor; and

(b) the notice identifies the associated rights.

2. Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter from liability, payment or performance shall be effective for this purpose if made in accordance with the preceding paragraph.

3. Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments.

Article 34 — Default remedies in respect of assignment by way of security

In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international interest made by way of security, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the relations between the assignor and the assignee (and, in relation to associated rights, apply in so far as those provisions are capable of application to intangible property) as if references:

(a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest created by that assignment;

(b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;

(c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and

(d) to the object were references to the assigned associated rights and the related international interest.

Article 35 — Priority of competing assignments

1. Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the assignments includes the related international interest and is registered, the provisions of Article 29 apply as if the references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and the related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were references to a registered or unregistered assignment.

2. Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to an assignment of the associated rights and the related international interest.

Article 36 — Assignee's priority with respect to associated rights

1. The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has been registered only has priority under Article 35(1) over another assignee of the associated rights:

(a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated with the object; and

(b) to the extent that the associated rights are related to an object.

2. For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights are related to an object only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to:

(a) a sum advanced and utilised for the purchase of the object;

(b) a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the assignor held another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the assignment has been registered;

(c) the price payable for the object;

(d) the rentals payable in respect of the object; or

(e) other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding subparagraphs.

3. In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be determined by the applicable law.

Article 37 — Effects of assignor's insolvency

The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were references to the assignor.

Article 38 — Subrogation

1. Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of associated rights and the related international interest by legal or contractual subrogation under the applicable law.

2. The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest may be varied by agreement in writing between the holders of the respective interests but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

Chapter X

Rights or interests subject to declarations by Contracting States

Article 39 — Rights having priority without registration

1. A Contracting State may at any time, in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol declare, generally or specifically:

(a) those categories of non-consensual right or interest (other than a right or interest to which Article 40 applies) which under that State's law have priority over an interest in an object equivalent to that of the holder of a registered international interest and which shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings; and

(b) that nothing in this Convention shall affect the right of a State or State entity, intergovernmental organisation or other private provider of public services to arrest or detain an object under the laws of that State for payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating to those services in respect of that object or another object.

2. A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover categories that are created after the deposit of that declaration.

3. A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and only if the former is of a category covered by a declaration deposited prior to the registration of the international interest.

4. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or interest of a category covered by a declaration made under sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have priority over an international interest registered prior to the date of such ratification, acceptance, approval or accession.

Article 40 — Registrable non-consensual rights or interests

A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol list the categories of non-consensual right or interest which shall be registrable under this Convention as regards any category of object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly. Such a declaration may be modified from time to time.

Chapter XI

Application of the Convention to sales

Article 41 — Sale and prospective sale

This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for in the Protocol with any modifications therein.

Chapter XII

Jurisdiction

Article 42 — Choice of forum

1. Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the parties to a transaction have jurisdiction in respect of any claim brought under this Convention, whether or not the chosen forum has a connection with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between the parties.

2. Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal requirements of the law of the chosen forum.

Article 43 — Jurisdiction under Article 13

1. The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Contracting State on the territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), (b), (c) and Article 13(4) in respect of that object.

2. Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue of Article 13(4) may be exercised either:

(a) by the courts chosen by the parties; or

(b) by the courts of a Contracting State on the territory of which the debtor is situated, being relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory of that Contracting State.

3. A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the claim referred to in Article 13(1) will or may take place in a court of another Contracting State or by arbitration.

Article 44 — Jurisdiction to make orders against the Registrar

1. The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have exclusive jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar.

2. Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person has ceased to exist or cannot be found for the purpose of enabling an order to be made against it requiring it to procure discharge of the registration, the courts referred to in the preceding paragraph shall have exclusive jurisdiction, on the application of the debtor or intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to discharge the registration.

3. Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this Convention or, in the case of a national interest, an order of a court of competent jurisdiction requiring that person to procure the amendment or discharge of a registration, the courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take such steps as will give effect to that order.

4. Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give judgments or rulings against or purporting to bind the Registrar.

Article 45 — Jurisdiction in respect of insolvency proceedings

The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings.

Chapter XIII

Relationship with other Conventions

Article 45 *bis* — Relationship with the *United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade*

This Convention shall prevail over the *United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade*, opened for signature in New York on 12 December 2001, as it relates to the assignment of receivables which are associated rights related to international interests in aircraft objects, railway rolling stock and space assets.

Article 46 — Relationship with the *UNIDROIT Convention on International Financial Leasing*

The Protocol may determine the relationship between this Convention and the *UNIDROIT Convention on International Financial Leasing*, signed at Ottawa on 28 May 1988.

Chapter XIV

Final provisions

Article 47 — Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, the Convention shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article 49.

2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.

3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time.

4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

Article 48 — Regional Economic Integration Organisations

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.

2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.

3. Any reference to a "Contracting State" or "Contracting States" or "State Party" or "States Parties" in this Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.

Article 49 — Entry into force

1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies:

(a) as from the time of entry into force of that Protocol;

(b) subject to the terms of that Protocol; and

(c) as between States Parties to this Convention and that Protocol.

2. For other States this Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies and subject, in relation to such Protocol, to the requirements of sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the preceding paragraph.

(a) the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;

(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Convention and the regulations;

(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and

(d) whether any modifications to this Convention or the arrangements relating to the International Registry are desirable.

3. Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when ratified, accepted, or approved by three States in accordance with the provisions of Article 49 relating to its entry into force.

4. Where the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more than one category of equipment, such amendment shall also be approved by at least a two-thirds majority of States Parties to each Protocol that are participating in the Conference referred to in paragraph 2.

Article 62 — Depositary and its functions

1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.

2. The Depositary shall:

(a) inform all Contracting States of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Convention;

(iii) each declaration made in accordance with this Convention, together with the date thereof;

(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and

(v) the notification of any denunciation of this Convention together with the date thereof and the date on which it takes effect;

(b) transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States;

(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and

(d) perform such other functions customary for depositaries.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Convention.

DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.

PROTOCOL

TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

CONSIDERING it necessary to implement the *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (hereinafter referred to as "the Convention") as it relates to aircraft equipment, in the light of the purposes set out in the preamble to the Convention,

MINDFUL of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of aircraft finance and to extend the sphere of application of the Convention to include contracts of sale of aircraft equipment,

MINDFUL of the principles and objectives of the *Convention on International Civil Aviation*, signed at Chicago on 7 December 1944,

HAVE AGREED upon the following provisions relating to aircraft equipment:

Chapter I

Sphere of application and general provisions

Article I — Defined terms

1. In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have the meanings set out in the Convention.

2. In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below:

(a) "aircraft" means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters;

(b) "aircraft engines" means aircraft engines (other than those used in military, customs or police services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and:

(i) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its equivalent; and

(ii) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550 rated take-off shaft horsepower or its equivalent,

together with all modules and other installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment and all data, manuals and records relating thereto;

(c) "aircraft objects" means airframes, aircraft engines and helicopters;

(d) "aircraft register" means a register maintained by a State or a common mark registering authority for the purposes of the Chicago Convention;

(e) "airframes" means airframes (other than those used in military, customs or police services) that, when appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by the competent aviation authority to transport:

(i) at least eight (8) persons including crew; or

(ii) goods in excess of 2750 kilograms,

together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (other than aircraft engines), and all data, manuals and records relating thereto;

(f) "authorised party" means the party referred to in Article XIII(3);

(g) "Chicago Convention" means the *Convention on International Civil Aviation*, signed at Chicago on 7 December 1944, as amended, and its Annexes;

(h) "common mark registering authority" means the authority maintaining a register in accordance with Article 77 of the Chicago Convention as implemented by the Resolution adopted on 14 December 1967 by the Council of the International Civil Aviation Organization on nationality and registration of aircraft operated by international operating agencies;

(i) "de-registration of the aircraft" means deletion or removal of the registration of the aircraft from its aircraft register in accordance with the Chicago Convention;

(j) "guarantee contract" means a contract entered into by a person as guarantor;

(k) "guarantor" means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(l) "helicopters" means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven rotors on substantially vertical axes and which are type certified by the competent aviation authority to transport:

(i) at least five (5) persons including crew; or

(ii) goods in excess of 450 kilograms,

together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (including rotors), and all data, manuals and records relating thereto;

(m) "insolvency-related event" means:

(i) the commencement of the insolvency proceedings; or

(ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the creditor's right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies under the Convention is prevented or suspended by law or State action;

(n) "primary insolvency jurisdiction" means the Contracting State in which the centre of the debtor's main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtor's statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless proved otherwise;

(o) "registry authority" means the national authority or the common mark registering authority, maintaining an aircraft register in a Contracting State and responsible for the registration and de-registration of an aircraft in accordance with the Chicago Convention; and

(p) "State of registry" means, in respect of an aircraft, the State on the national register of which an aircraft is entered or the State of location of the common mark registering authority maintaining the aircraft register.

Article II — Application of Convention as regards aircraft objects

1. The Convention shall apply in relation to aircraft objects as provided by the terms of this Protocol.

2. The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International Interests in Mobile Equipment as applied to aircraft objects.

Article III — Application of Convention to sales

The following provisions of the Convention apply as if references to an agreement creating or providing for an international interest were references to a contract of sale and as if references to an international interest, a prospective international interest, the debtor and the creditor were references to a sale, a prospective sale, the seller and the buyer respectively:

Articles 3 and 4;
Article 16(1)(a);
Article 19(4);
Article 20(1) (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale);
Article 25(2) (as regards a prospective sale); and
Article 30.

In addition, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 29 (other than Article 29(3) which is replaced by Article XIV(1) and (2)), Chapter X, Chapter XII (other than Article 43), Chapter XIII and Chapter XIV (other than Article 60) shall apply to contracts of sale and prospective sales.

Article IV — Sphere of application

1. Without prejudice to Article 3(1) of the Convention, the Convention shall also apply in relation to a helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered in an aircraft register of a Contracting State which is the State of registry, and where such registration is made pursuant to an agreement for registration of the aircraft it is deemed to have been effected at the time of the agreement.

2. For the purposes of the definition of "internal transaction" in Article 1 of the Convention:

(a) an airframe is located in the State of registry of the aircraft of which it is a part;

(b) an aircraft engine is located in the State of registry of the aircraft on which it is installed or, if it is not installed on an aircraft, where it is physically located; and

(c) a helicopter is located in its State of registry,

at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the interest.

3. The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article XI and, in their relations with each other, derogate from or vary the effect of any of the provisions of this Protocol except Article IX (2)-(4).

Article V — Formalities, effects and registration of contracts of sale

1. For the purposes of this Protocol, a contract of sale is one which:

(a) is in writing;

(b) relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose; and

(c) enables the aircraft object to be identified in conformity with this Protocol.

2. A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its terms.

3. Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a prospective sale remains effective unless discharged or until expiry of the period, if any, specified in the registration.

Article VI — Representative capacities

A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a sale of, an aircraft object, in an agency, trust or other representative capacity. In such case, that person is entitled to assert rights and interests under the Convention.

Article VII — Description of aircraft objects

A description of an aircraft object that contains its manufacturer's serial number, the name of the manufacturer and its model designation is necessary and sufficient to identify the object for the purposes of Article 7(c) of the Convention and Article V(1)(c) of this Protocol.

Article VIII — Choice of law

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

2. The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations, wholly or in part.

3. Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic law of the designated territorial unit.

Chapter II

Default remedies, priorities and assignments

Article IX — Modification of default remedies provisions

1. In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor may, to the extent that the debtor has at any time so agreed and in the circumstances specified in that Chapter:

(a) procure the de-registration of the aircraft; and

(b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is situated.

2. The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the prior consent in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.

3. Article 8(3) of the Convention shall not apply to aircraft objects. Any remedy given by the Convention in relation to an aircraft object shall be exercised in a commercially reasonable manner. A

remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

4. A chargee giving ten or more working days' prior written notice of a proposed sale or lease to interested persons shall be deemed to satisfy the requirement of providing "reasonable prior notice" specified in Article 8(4) of the Convention. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a longer period of prior notice.

5. The registry authority in a Contracting State shall, subject to any applicable safety laws and regulations, honour a request for de-registration and export if:

(a) the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevocable deregistration and export request authorisation; and

(b) the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority, that all registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorisation has been issued have been discharged or that the holders of such interests have consented to the de-registration and export.

6. A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under paragraph 1 otherwise than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed deregistration and export to:

(a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention; and

(b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export.

Article X — Modification of provisions regarding relief pending final determination

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration under Article XXX(2) and to the extent stated in such declaration.
2. For the purposes of Article 13(1) of the Convention, "speedy" in the context of obtaining relief means within such number of working days from the date of filing of the application for relief as is specified in a declaration made by the Contracting State in which the application is made.

3. Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immediately after sub-paragraph (d):

"(e) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of proceeds therefrom",

and Article 43(2) applies with the insertion after the words "Article 13(1)(d)" of the words "and (e)".

4. Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under the preceding paragraph is free from any other interest over which the creditor's international interest has priority under the provisions of Article 29 of the Convention.

5. The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the application of Article 13(2) of the Convention.

6. With regard to the remedies in Article IX(1):

(a) they shall be made available by the registry authority and other administrative authorities, as applicable, in a Contracting State no later than five working days after the creditor notifies such authorities that the relief specified in Article IX(1) is granted or, in the case of relief granted by a foreign court, recognised by a court of that Contracting State, and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and

(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.

7. Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable aviation safety laws and regulations.

Article XI — Remedies on insolvency

1. This Article applies only where a Contracting State that is the primary insolvency jurisdiction has made a declaration pursuant to Article XXX(3).

Alternative A

2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the aircraft object to the creditor no later than the earlier of:

(a) the end of the waiting period; and

(b) the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object if this Article did not apply.

3. For the purposes of this Article, the "waiting period" shall be the period specified in a declaration of the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

4. References in this Article to the "insolvency administrator" shall be to that person in its official, not in its personal, capacity.

5. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 2:

(a) the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the aircraft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and

(b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the applicable law.

6. Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.

7. The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the aircraft object where, by the time specified in paragraph 2, it has cured all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and has agreed to perform all future obligations under the agreement. A second waiting period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations.

8. With regard to the remedies in Article IX(1):

(a) they shall be made available by the registry authority and the administrative authorities in a Contracting State, as applicable, no later than five working days after the date on which the creditor notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and

(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.

9. No exercise of remedies permitted by the Convention or this Protocol may be prevented or delayed after the date specified in paragraph 2.

10. No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the creditor.

11. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the insolvency administrator under the applicable law to terminate the agreement.

12. No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category covered by a declaration pursuant to Article 39(1), shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.

13. The Convention as modified by Article IX of this Protocol shall apply to the exercise of any remedies under this Article.

Alternative B

2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, upon the request of the creditor, shall give notice to the creditor within the time specified in a declaration of a Contracting State pursuant to Article XXX(3) whether it will:

(a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and agree to perform all future obligations, under the agreement and related transaction documents; or

(b) give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object, in accordance with the applicable law.

3. The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may permit the court to require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.

4. The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international interest has been registered.

5. If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in conformity with paragraph 2, or when the insolvency administrator or the debtor has declared that it will give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object but fails to do so, the court may permit the creditor to take possession of the aircraft object upon such terms as the court may order and may require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.

6. The aircraft object shall not be sold pending a decision by a court regarding the claim and the international interest.

Article XII — Insolvency assistance

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

2. The courts of a Contracting State in which an aircraft object is situated shall, in accordance with the law of the Contracting State, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency administrators in carrying out the provisions of Article XI.

Article XIII — De-registration and export request authorisation

1. This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

2. Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorisation substantially in the form annexed to this Protocol and has submitted such authorisation for recordation to the registry authority, that authorisation shall be so recorded.

3. The person in whose favour the authorisation has been issued (the "authorised party") or its certified designee shall be the sole person entitled to exercise the remedies specified in Article IX(1) and may do so only in accordance with the authorisation and applicable aviation safety laws and regulations. Such authorisation may not be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party. The registry authority shall remove an authorisation from the registry at the request of the authorised party.

4. The registry authority and other administrative authorities in Contracting States shall expeditiously co-operate with and assist the authorised party in the exercise of the remedies specified in Article IX.

Article XIV — Modification of priority provisions

1. A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object free from an interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the buyer has actual knowledge of the unregistered interest.

2. A buyer of an aircraft object acquires its interest in that object subject to an interest registered at the time of its acquisition.

3. Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected by its installation on or removal from an aircraft.

4. Article 29(7) of the Convention applies to an item, other than an object, installed on an airframe, aircraft engine or helicopter.

Article XV — Modification of assignment provisions

Article 33(1) of the Convention applies as if the following were added immediately after sub-paragraph (b):

"and (c) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the assignment or identifies the assignee."

Article XVI — Debtor provisions

1. In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the debtor shall be entitled to the quiet possession and use of the object in accordance with the agreement as against:

(a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(1) of this Protocol, unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and

(b) the holder of any interest to which the debtor's right or interest is subject pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(2) of this Protocol, but only to the extent, if any, that such holder has agreed.

2. Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any breach of the agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to an aircraft object.

Chapter III

Registry provisions relating to
international interests in aircraft objects

Article XVII — The Supervisory Authority and the Registrar

1. The Supervisory Authority shall be the international entity designated by a Resolution adopted by the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol.

2. Where the international entity referred to in the preceding paragraph is not able and willing to act as Supervisory Authority, a Conference of Signatory and Contracting States shall be convened to designate another Supervisory Authority.

3. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal and administrative process as is provided under the rules applicable to them as an international entity or otherwise.

4. The Supervisory Authority may establish a commission of experts, from among persons nominated by Signatory and Contracting States and having the necessary qualifications and experience, and entrust it with the task of assisting the Supervisory Authority in the discharge of its functions.

5. The first Registrar shall operate the International Registry for a period of five years from the date of entry into force of this Protocol. Thereafter, the Registrar shall be appointed or reappointed at regular five-yearly intervals by the Supervisory Authority.

Article XVIII — First regulations

The first regulations shall be made by the Supervisory Authority so as to take effect upon the entry into force of this Protocol.

Article XIX — Designated entry points

1. Subject to paragraph 2, a Contracting State may at any time designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which there shall or may be transmitted to the International Registry information required for registration other than registration of a notice of a national interest or a right or interest under Article 40 in either case arising under the laws of another State.

2. A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel, use of a designated entry point or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines.

Article XX — Additional modifications to Registry provisions

1. For the purposes of Article 19(6) of the Convention, the search criteria for an aircraft object shall be the name of its manufacturer, its manufacturer's serial number and its model designation, supplemented as necessary to ensure uniqueness. Such supplementary information shall be specified in the regulations.

2. For the purposes of Article 25(2) of the Convention and in the circumstances there described, the holder of a registered prospective international interest or a registered prospective assignment of an international interest or the person in whose favour a prospective sale has been registered shall take such steps as are within its power to procure the discharge of the registration no later than five working days after the receipt of the demand described in such paragraph.

3. The fees referred to in Article 17(2)(h) of the Convention shall be determined so as to recover the reasonable costs of establishing, operating and regulating the International Registry and the reasonable costs of the Supervisory Authority associated with the performance of the functions, exercise of the powers, and discharge of the duties contemplated by Article 17(2) of the Convention.

4. The centralised functions of the International Registry shall be operated and administered by the Registrar on a twenty-four hour basis. The various entry points shall be operated at least during working hours in their respective territories.

5. The amount of the insurance or financial guarantee referred to in Article 28(4) of the Convention shall, in respect of each event, not be less than the maximum value of an aircraft object as determined by the Supervisory Authority.

6. Nothing in the Convention shall preclude the Registrar from procuring insurance or a financial guarantee covering events for which the Registrar is not liable under Article 28 of the Convention.

Chapter IV

Jurisdiction

Article XXI — Modification of jurisdiction provisions

For the purposes of Article 43 of the Convention and subject to Article 42 of the Convention, a court of a Contracting State also has jurisdiction where the object is a helicopter, or an airframe pertaining to an aircraft, for which that State is the State of registry.

Article XXII — Waivers of sovereign immunity

1. Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the courts specified in Article 42 or Article 43 of the Convention or relating to enforcement of rights and interests relating to an aircraft object under the Convention shall be binding and, if the other conditions to such jurisdiction or enforcement have been satisfied, shall be effective to confer jurisdiction and permit enforcement, as the case may be.

2. A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a description of the aircraft object.

Chapter V

Relationship with other conventions

Article XXIII — Relationship with the *Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft*

The Convention shall, for a Contracting State that is a party to the *Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft*, signed at Geneva on 19 June 1948, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol, and to aircraft objects. However, with respect to rights or interests not covered or affected by the present Convention, the Geneva Convention shall not be superseded.

Article XXIV — Relationship with the *Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft*

1. The Convention shall, for a Contracting State that is a Party to the *Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft*, signed at Rome on 29 May 1933, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol.

2. A Contracting State Party to the above Convention may declare, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, that it will not apply this Article.

Article XXV — Relationship with the *UNIDROIT Convention on International Financial Leasing*

The Convention shall supersede the *UNIDROIT Convention on International Financial Leasing*, signed at Ottawa on 28 May 1988, as it relates to aircraft objects.

Chapter VI

Final provisions

Article XXVI — Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. This Protocol shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, this Protocol shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article XXVIII.

2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.

3. Any State which does not sign this Protocol may accede to it at any time.

4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

5. A State may not become a Party to this Protocol unless it is or becomes also a Party to the Convention.

Article XXVII — Regional Economic Integration Organisations

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Protocol may similarly sign, accept, approve or accede to this Protocol. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Protocol. Where the number of Contracting States is relevant in this Protocol, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.

2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Protocol in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.

3. Any reference to a "Contracting State" or "Contracting States" or "State Party" or "States Parties" in this Protocol applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.

Article XXVIII — Entry into force

1. This Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, between the States which have deposited such instruments.

2. For other States this Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article XXIX — Territorial units

1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Protocol, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Protocol is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.

2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Protocol applies.

3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Protocol shall apply to all territorial units of that State.

4. Where a Contracting State extends this Protocol to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Protocol may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.

5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Protocol extends to one or more territorial units of a Contracting State:

(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply;

(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply; and

(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply and any reference to the national register or to the registry authority in that Contracting State shall be construed as referring to the aircraft register in force or to the registry authority having jurisdiction in the territorial unit or units to which the Convention and this Protocol apply.

Article XXX — Declarations relating to certain provisions

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply any one or more of Articles VIII, XII and XIII of this Protocol.

2. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply Article X of this Protocol, wholly or in part. If it so declares with respect to Article X(2), it shall specify the time-period required thereby.

3. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply the entirety of Alternative A, or the entirety of Alternative B of Article XI and, if so, shall specify the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative A and the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative B. A Contracting State making a declaration pursuant to this paragraph shall specify the time-period required by Article XI.

4. The courts of Contracting States shall apply Article XI in conformity with the declaration made by the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

5. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article XXI, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.

Article XXXI — Declarations under the Convention

Declarations made under the Convention, including those made under Articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 of the Convention, shall be deemed to have also been made under this Protocol unless stated otherwise.

Article XXXII — Reservations and declarations

1. No reservations may be made to this Protocol but declarations authorised by Articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII and XXXIV may be made in accordance with these provisions.

2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Protocol shall be notified in writing to the Depositary.

Article XXXIII — Subsequent declarations

1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, at any time after the date on which this Protocol has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.

2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.

Article XXXIV — Withdrawal of declarations

1. Any State Party having made a declaration under this Protocol, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

2. Notwithstanding the previous paragraph, this Protocol shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.

Article XXXV — Denunciations

1. Any State Party may denounce this Protocol by notification in writing to the Depositary.

2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

Article XXXVI — Review Conferences, amendments and related matters

1. The Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, shall prepare reports yearly, or at such other time as the circumstances may require, for the States Parties as to the manner in which the international regime established in the Convention as amended by this Protocol has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.

2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of the States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider:

(a) the practical operation of the Convention as amended by this Protocol and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;

(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Protocol and the regulations;

(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and

(d) whether any modifications to this Protocol or the arrangements relating to the International Registry are desirable.

3. Any amendment to this Protocol shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when it has been ratified, accepted or approved by eight States in accordance with the provisions of Article XXVIII relating to its entry into force.

Article XXXVII — Depositary and its functions

1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.

2. The Depositary shall:

(a) inform all Contracting States of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Protocol;

(iii) each declaration made in accordance with this Protocol, together with the date thereof;

(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and

(v) the notification of any denunciation of this Protocol together with the date thereof and the date on which it takes effect;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Contracting States;

(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and

(d) perform such other functions customary for depositaries.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Protocol.

DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.

Annex

FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRATION AND EXPORT REQUEST AUTHORISATION

Annex referred to in Article XIII

[Insert Date]

To: [Insert Name of Registry Authority]

Re: Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation

The undersigned is the registered [operator] [owner]* of the [insert the airframe/helicopter manufacturer name and model number] bearing manufacturers serial number [insert manufacturer's serial number] and registration [number] [mark] [insert registration number/mark] (together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment, the "aircraft").

This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorisation issued by the undersigned in favour of [insert name of creditor] ("the authorised party") under the authority of Article XIII of the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment. In accordance with that Article, the undersigned hereby requests:

(i) recognition that the authorised party or the person it certifies as its designee is the sole person entitled to:

(a) procure the de-registration of the aircraft from the [insert name of aircraft register] maintained by the [insert name of registry authority] for the purposes of Chapter III of the *Convention on International Civil Aviation*, signed at Chicago, on 7 December 1944, and

(b) procure the export and physical transfer of the aircraft from [insert name of country]; and

(ii) confirmation that the authorised party or the person it certifies as its designee may take the action specified in clause (i) above on written demand without the consent of the undersigned and that, upon such demand, the authorities in [insert name of country] shall co-operate with the authorised party with a view to the speedy completion of such action.

The rights in favour of the authorised party established by this instrument may not be revoked by the undersigned without the written consent of the authorised party.

Please acknowledge your agreement to this request and its terms by appropriate notation in the space provided below and lodging this instrument in [insert name of registry authority].

---

* Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion.

[insert name of operator/owner]

Agreed to and lodged this
[insert date]

By: [insert name of signatory]
Its: [insert title of signatory]

[insert relevant notational details]

L 121/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.5.2009

TRADUZIONE

CONVENZIONE

relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI della necessità di acquistare e di fare uso di beni mobili strumentali di valore elevato o di particolare importanza economica e di facilitare, in modo efficiente, il finanziamento per l'acquisto e per l'uso di tali beni,

RICONOSCENDO a tal fine i vantaggi del finanziamento garantito da beni dell'impresa e del leasing e desiderando facilitare tali tipi di operazioni stabilendo regole chiare per disciplinarli,

TENENDO CONTO della necessità di assicurare che le garanzie per tali beni siano riconosciute e tutelate universalmente,

DESIDERANDO procurare ampi e reciproci benefici economici a tutte le parti interessate,

RITENENDO che tali regole debbano riflettere i principi basilari del finanziamento garantito da beni dell'impresa e del leasing e promuovere l'autonomia delle parti necessaria in tali tipi di operazioni,

CONSAPEVOLI della necessità di stabilire un quadro giuridico di riferimento per le garanzie internazionali su tali beni e, a questo fine, di creare un sistema di iscrizione internazionale per la loro tutela,

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE gli obiettivi e i principi enunciati nelle convenzioni esistenti relative a tali beni,

SONO CONVENUTI sulle seguenti disposizioni:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Nella presente convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti, i seguenti termini sono utilizzati con il significato indicato qui di seguito:

a) «accordo» indica un contratto di garanzia, un contratto con riserva di proprietà o un contratto di leasing;

b) «cessione» indica un contratto che, a titolo di garanzia o in altra forma, conferisce al cessionario diritti accessori con o senza il trasferimento della relativa garanzia internazionale;

c) «diritti accessori» indica ogni diritto al pagamento o ad una diversa prestazione dovuta dal debitore in virtù di un accordo, garantiti con il bene o connessi a questo;

d) «apertura delle procedure di insolvenza» indica il momento di inizio di tali procedure secondo il diritto applicabile in materia d'insolvenza;

e) «acquirente con riserva» indica un compratore che è tale in virtù di un contratto di vendita con riserva di proprietà;

f) «venditore con riserva» indica un venditore che è tale in virtù di un contratto di vendita con riserva di proprietà;

g) «contratto di vendita» indica un contratto di vendita di un bene da un venditore ad un compratore non rientrante fra gli accordi definiti alla lettera a);

h) «organo giurisdizionale» indica un organo giurisdizionale, amministrativo o arbitrale istituito da uno degli Stati contraenti;

i) «creditore»indica un creditore garantito in virtù di un accordo costitutivo di garanzia reale, un venditore con riserva in virtù di un contratto di vendita con riserva di proprietà o un concedente in virtù di un contratto di leasing;

j) «debitore» indica un costituente in virtù di un accordo costitutivo di garanzia reale, un compratore in un contratto con riserva della proprietà, un concessionario in virtù di un contratto di leasing o una persona il cui diritto su un bene è gravato da un diritto o da una garanzia non convenzionale suscettibile di registrazione;

k) «amministratore dell'insolvenza» indica una persona autorizzata ad amministrare la riorganizzazione o la liquidazione, includendo una persona autorizzata a titolo provvisorio, e comprende anche il debitore in possesso di un bene se ciò è ammesso dal diritto applicabile in materia d'insolvenza;

l) «procedure di insolvenza» indica il fallimento, la liquidazione o gli altri procedimenti collettivi giudiziali o amministrativi, inclusi i procedimenti provvisori, in cui i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla supervisione di un organo giurisdizionale al fine della riorganizzazione o della liquidazione;

m) «persona interessata» indica:

i) il debitore;

ii) qualunque persona che, al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni in favore del creditore, concede o rilascia una fideiussione o una garanzia a prima domanda o una lettera di credito «stand-by» o qualsiasi altra forma di assicurazione del credito;

iii) ogni altra persona avente diritti sul bene;

n) «operazione interna» indica un'operazione di uno dei tipi indicati nelle lettere da a) a c) del paragrafo 2 dell'articolo 2, quando il centro dei principali interessi di tutte le parti che partecipano all'operazione e il bene (la cui localizzazione sia determinata conformemente alle disposizioni del protocollo) si trovano nello stesso Stato contraente al momento della conclusione dell'accordo e quando la garanzia costituita per mezzo dell'operazione è stata iscritta in un registro nazionale dello Stato contraente che ha emesso la dichiarazione prevista nel paragrafo 1 dell'articolo 50;

o) «garanzia internazionale» indica una garanzia di cui è titolare un creditore al quale si applica l'articolo 2;

p) «registro internazionale» indica il servizio internazionale di iscrizione istituito per gli scopi della presente convenzione o del protocollo;

q) «contratto di leasing» indica il contratto in virtù del quale un soggetto (concedente o locatore) conferisce un diritto di possesso o di controllo su un bene (con o senza opzione d'acquisto) ad un'altra persona (concessionario) in cambio del versamento di un canone o di un'altra forma di pagamento;

r) «garanzia nazionale» indica una garanzia detenuta da un creditore su un bene e costituita per mezzo di un'operazione interna coperta da una dichiarazione emessa in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 50;

s) «diritto o garanzia non convenzionale» indica un diritto o una garanzia conferiti in virtù del diritto di uno Stato contraente che ha formulato la dichiarazione prevista dall'articolo 39 per garantire l'esecuzione di un'obbligazione, compresa un'obbligazione verso uno Stato, un ente statale o un'organizzazione intergovernativa o privata;

t) «avviso di garanzia nazionale» indica l'avviso iscritto, o da iscriversi, nel registro internazionale per indicare la costituzione di una garanzia nazionale;

u) «bene» indica un bene rientrante in una delle categorie a cui si applica l'articolo 2;

v) «diritto o garanzia preesistente» indica un diritto o una garanzia di qualsiasi natura su un bene, creato o originatosi prima dell'entrata in vigore della presente convenzione come è definita nella lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 60;

w) «indennizzo» indica l'indennizzo, monetario o non, di un bene derivante dalla completa o parziale perdita o distruzione fisica dello stesso o dalla sua totale o parziale confisca, espropriazione o requisizione;

x) «cessione futura» indica una cessione che s'intende realizzare nel futuro al verificarsi di un evento stabilito, indipendentemente dalla certezza del verificarsi dell'evento stesso;

y) «garanzia internazionale futura» indica una garanzia che s'intende costituire o stipulare su un bene quale garanzia internazionale nel futuro, al verificarsi di un evento stabilito (che può includere l'acquisizione da parte del debitore di un diritto su quel bene), indipendentemente dalla certezza del verificarsi dell'evento stesso;

z) «vendita futura» indica una vendita che s'intende realizzare nel futuro al verificarsi di un evento stabilito, indipendentemente dalla certezza del verificarsi dell'evento stesso;

aa) «protocollo» indica, riguardo ad ogni categoria di beni e di diritti accessori cui si applica la presente convenzione, il protocollo per tali categorie di beni e di diritti accessori;

bb) «iscritto» significa iscritto nel registro internazionale in applicazione del capo V;

cc) «garanzia iscritta» indica una garanzia internazionale, un diritto o una garanzia non convenzionale suscettibile d'iscrizione o una garanzia nazionale indicata in un avviso di garanzia nazionale, iscritto in applicazione del capo V;

dd) «diritto o garanzia non convenzionale suscettibile d'iscrizione» indica un diritto o una garanzia non convenzionale suscettibile d'iscrizione in applicazione di una dichiarazione depositata in conformità dell'articolo 40;

ee) «conservatore» indica, in riferimento al protocollo, la persona o l'organo designato dal protocollo stesso o nominato in base alla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 17;

ff) «regolamento» indica il regolamento stabilito o approvato dall'autorità di sorveglianza in applicazione del protocollo;

gg) «vendita» indica il trasferimento della proprietà di un bene in virtù di un contratto di vendita;

hh) «obbligazione garantita» indica un'obbligazione garantita per mezzo di una garanzia reale;

ii) «accordo costitutivo di garanzia reale» indica l'accordo con il quale un costituente conferisce o s'impegna a conferire a un creditore garantito un diritto (compreso il diritto di proprietà) su un bene per garantire l'esecuzione di tutte le obbligazioni presenti o future del costituente stesso o di un terzo;

jj) «garanzia reale» indica una garanzia creata mediante un accordo costitutivo di garanzia reale;

kk) «autorità di sorveglianza» indica, in riferimento al protocollo, l'autorità di sorveglianza a cui fa riferimento il paragrafo 1 dell'articolo 17;

ll) «contratto con riserva di proprietà» indica un contratto per la vendita di un bene la cui proprietà non viene trasferita fino al momento in cui la condizione o le condizioni stabilite nel contratto stesso non si sono realizzate;

mm) «garanzia non iscritta» indica un diritto o una garanzia convenzionale o non convenzionale (diversi da un diritto o da una garanzia ai quali si applica l'articolo 39) che non è stata iscritto, indipendentemente dal fatto che sia o meno suscettibile d'iscrizione alla stregua della presente convenzione; e

nn) «scritto» indica una documentazione (inclusa quella comunicata attraverso teletrasmissione) che si trova su un supporto materiale o su altro tipo di supporto che può essere ulteriormente riprodotto in un supporto materiale e che indica in modo ragionevole l'assenso della persona alla documentazione.

Articolo 2

La garanzia internazionale

1. La presente convenzione regola la costituzione e gli effetti di una garanzia internazionale in relazione a determinate categorie di beni mobili strumentali e di diritti accessori.

2. Ai fini della presente convenzione, una garanzia internazionale sui beni mobili strumentali è una garanzia costituita in conformità dell'articolo 7 su un bene inequivocabilmente identificabile che appartiene ad una delle categorie di beni elencate nel paragrafo 3 ed indicate nel protocollo:

a) conferita dal costituente in virtù di accordo costitutivo di garanzia reale;

b) detenuta da una persona che è il venditore con riserva in virtù di un contratto con riserva di proprietà; o

c) detenuta da una persona che è il concedente in virtù di un contratto di leasing. Una garanzia rientrante nella lettera a) non può allo stesso tempo rientrare nelle lettere b) o c).

3. Le categorie menzionate nei precedenti paragrafi sono:

a) cellule di aeromobili, motori di aerei ed elicotteri;

b) materiale ferroviario trasportabile;

c) beni di tipo spaziale.

4. Il diritto applicabile determina se una garanzia alla quale si applica il paragrafo 2 rientra nell'ambito della lettera a), b) o c) dello stesso paragrafo.

5. Una garanzia internazionale su un bene si estende all'indennizzo relativo a quel bene.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La presente convenzione si applica quando, al momento della conclusione dell'accordo che costituisce o prevede una garanzia internazionale, il debitore si trova in uno Stato contraente.

2. Il fatto che il creditore sia situato in uno Stato non contraente non pregiudica l'applicabilità della presente convenzione.

Articolo 4

Luogo in cui è situato il debitore

1. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 3, il debitore è situato nello Stato contraente:

a) secondo il cui diritto si è costituito;

b) nel quale si trova la propria sede statutaria;

c) nel quale si trova la propria amministrazione centrale; o

d) nel quale si trova il proprio stabilimento.

2. Lo stabilimento al quale si riferisce la lettera d) del paragrafo precedente indica, nel caso in cui il debitore abbia più stabilimenti, quello principale ovvero, nel caso non ne abbia alcuno, la sua residenza abituale.

Articolo 5

Interpretazione e diritto applicabile

1. Nell'interpretazione della presente convenzione si deve avere riguardo ai suoi scopi quali enunciati nel preambolo, al suo carattere internazionale e alla necessità di promuovere l'uniformità e la prevedibilità nella sua applicazione.

2. Le questioni concernenti materie disciplinate dalla presente convenzione che non sono state espressamente risolte da essa devono essere risolte in conformità con i principi generali sui quali essa si basa ovvero, in mancanza di tali principi, secondo il diritto applicabile.

3. Il riferimento al diritto applicabile indica il diritto interno applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato del foro.

4. Se uno Stato comprende più unità territoriali, ognuna delle quali ha proprie norme di diritto applicabili alla questione da risolvere, e qualora manchi l'indicazione di quale sia l'unità territoriale pertinente, è il diritto di tale Stato a determinare l'unità territoriale le cui norme troveranno applicazione. In mancanza di disposizioni di questo tipo, si applica il diritto dell'unità territoriale con cui la fattispecie presenta il collegamento più stretto.

Articolo 6

Relazioni tra la convenzione e il protocollo

1. La convenzione e il protocollo devono essere letti ed interpretati insieme quale unico strumento.

2. In caso di incompatibilità tra la presente convenzione e il protocollo, prevale il protocollo.

CAPO II

COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA INTERNAZIONALE

Articolo 7

Requisiti di forma

Una garanzia è costituita quale garanzia internazionale in conformità della presente convenzione quando l'accordo che la costituisce o la prevede:

a) è concluso per iscritto;

b) riguarda un bene di cui il costituente, il venditore con riserva o il concedente possano disporre;

c) rende possibile l'identificazione del bene in conformità al protocollo; e

d) nel caso si tratti di un accordo costitutivo di garanzia reale, consenta di determinare le obbligazioni garantite senza che sia necessario fissare un importo o un importo massimo garantito.

CAPO III

RIMEDI PER L'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Articolo 8

Rimedi a disposizione del creditore garantito

1. In caso d'inadempimento ai sensi dell'articolo 11, il creditore garantito può, nella misura in cui il costituente vi abbia in qualsiasi tempo consentito e salva ogni dichiarazione che uno Stato contraente abbia emesso ai sensi dell'articolo 54, esercitare uno o più tra i seguenti rimedi:

a) prendere possesso o controllo del bene gravato da garanzia a suo vantaggio;

b) vendere o costituire tale bene in leasing;

c) riscuotere qualsiasi reddito o beneficio derivante dalla gestione o dall'utilizzo di tale bene.

2. In alternativa, il creditore garantito può domandare una decisione di un organo giurisdizionale che autorizzi o disponga uno dei rimedi previsti dal paragrafo precedente.

3. Tutti i rimedi previsti nella lettera a), b) o c) del paragrafo 1 o dall'articolo 13 devono essere esercitati in modo commercialmente ragionevole. Un rimedio si reputa esercitato in modo commercialmente ragionevole quando è esercitato in modo conforme ad una delle disposizioni dell'accordo costitutivo di garanzia reale, salvo che tale disposizione sia manifestamente irragionevole.

4. Il creditore garantito che si proponga di vendere o di costituire in leasing un bene in conformità del paragrafo 1 deve informare per iscritto con un preavviso ragionevole:

a) le persone interessate indicate nei punti i) e ii) della lettera m) dell'articolo 1; e

b) le persone interessate indicate nel punto iii) della lettera m) dell'articolo 1 che abbiano informato il creditore garantito dei propri diritti con un preavviso ragionevole prima della vendita o del leasing.

5. Qualsiasi somma percepita dal creditore garantito in conseguenza dell'esercizio di uno dei rimedi previsti nei paragrafi 1 e 2 deve essere imputata all'ammontare delle obbligazioni garantite.

6. Allorché le somme percepite dal creditore garantito in conseguenza dell'esercizio di uno dei rimedi previsti nei paragrafi 1 e 2 eccedano l'ammontare garantito dalla garanzia reale e i costi ragionevoli sostenuti nell'esercizio di un tale rimedio, il creditore garantito deve, salva diversa disposizione da parte dell'organo giurisdizionale, distribuire l'eccedenza secondo l'ordine di prelazione tra i titolari delle garanzie di rango inferiore che sono state iscritte o di cui il creditore garantito è stato informato, e pagare l'eventuale differenza al costituente.

Articolo 9

Trasferimento della proprietà a soddisfazione delle obbligazioni garantite; liberazione del debitore

1. In qualunque momento successivo all'inadempimento ai sensi dell'articolo 11, il creditore garantito e tutti i soggetti interessati possono convenire che la proprietà del bene gravato da garanzia (o qualunque altro diritto del costituente su tale bene) sia trasferita a tale creditore per soddisfare in tutto o in parte le obbligazioni garantite.

2. Su richiesta del creditore garantito, l'organo giurisdizionale può ordinare che la proprietà del bene gravato da garanzia (o qualunque altro diritto del costituente su quel bene) sia trasferita al creditore garantito per soddisfare le obbligazioni garantite.

3. L'organo giurisdizionale può accogliere la richiesta prevista nel paragrafo precedente solo se l'ammontare delle obbligazioni garantite che per effetto di tale trasferimento saranno soddisfatte corrisponde al valore del bene, tenendo conto dei pagamenti che il creditore garantito deve effettuare a qualsiasi soggetto interessato.

4. In qualunque momento successivo all'inadempimento ai sensi dell'articolo 11 e prima della vendita del bene gravato da garanzia o della pronuncia della decisione indicata nel paragrafo 2, il costituente o qualunque soggetto interessato può ottenere la cancellazione della garanzia reale pagando completamente l'importo garantito, a condizione di rispettare il leasing al quale il creditore garantito abbia prestato il proprio consenso in virtù della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 8 o che sia stato disposto dall'organo giurisdizionale in conformità del paragrafo 2 dell'articolo 8. Allorché, in seguito all'inadempimento, il pagamento dell'importo garantito venga integralmente effettuato da un soggetto interessato diverso dal debitore, tale soggetto è surrogato nei diritti del creditore garantito.

5. La proprietà o qualunque altro diritto del costituente trasferito per effetto di una vendita in virtù della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 8 o conformemente ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, è liberato da qualsivoglia diritto o garanzia sul quale la garanzia reale del creditore garantito prevalga in base al disposto dell'articolo 29.

Articolo 10

Rimedi per il venditore con riserva o per il concedente

Nel caso di inadempimento di un contratto con riserva di proprietà o di un contratto di leasing ai sensi dell'articolo 11, il venditore con riserva o il concedente, secondo il caso, possono:

a) salva la dichiarazione che può essere formulata da uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 54, porre fine all'accordo e prendere possesso o controllo di qualunque bene costituisca oggetto dell'accordo; oppure

b) domandare una decisione dell'organo giurisdizionale che autorizzi o ordini uno dei due rimedi sopra menzionati.

Articolo 11

Significato di inadempimento

1. Il debitore e il creditore possono in qualunque momento convenire per iscritto sulle circostanze che costituiscono inadempimento o sulle altre circostanze che permettono l'esercizio dei diritti e dei rimedi specificati agli articoli da 8 a 10 e 13.

2. In mancanza di tale convenzione, il termine «inadempimento» indica, per i fini degli articoli da 8 a 10 e 13, un inadempimento che priva il creditore in modo sostanziale di quanto ha diritto di aspettarsi dal contratto.

Articolo 12

Misure supplementari

Qualsiasi misura supplementare che sia consentita dal diritto applicabile, ivi inclusa ogni misura convenuta dalle parti, può essere esercitata in quanto non risulti incompatibile con le disposizioni imperative di questo capo come enunciate nell'articolo 15.

Articolo 13

Misure provvisorie

1. A condizione di osservare la dichiarazione che sia resa ai sensi dell'articolo 55, uno Stato contraente assicura che il creditore che fornisce la prova dell'inadempimento delle obbligazioni da parte del debitore, prima della definizione nel merito della controversia e nella misura in cui il debitore vi abbia in qualunque tempo consentito, ottenga in un breve termine da un organo giurisdizionale uno o più delle seguenti misure come richiesto dal creditore:

a) la conservazione del bene e del suo valore;

b) l'acquisto del possesso, il controllo o la custodia del bene;

c) l'immobilizzazione del bene; e

d) il leasing o, ad eccezione dei casi previsti nelle lettere da a) a c), la gestione del bene e i redditi da ciò derivanti.

2. Nell'ordinare una delle misure previste nel paragrafo precedente, l'organo giurisdizionale può subordinarla all'adozione delle condizioni che ritenga necessarie al fine di tutelare i soggetti interessati allorquando:

a) il creditore non adempia, nell'esercizio di tale misura, una delle obbligazioni cui è tenuto nei confronti del debitore in virtù della presente convenzione o del protocollo; o

b) il creditore si veda respingere in tutto o in parte le proprie pretese all'atto della definizione nel merito della controversia.

3. Prima di ordinare qualsivoglia misura in virtù del paragrafo 1, l'organo giurisdizionale può esigere che tutte le persone interessate siano informate della richiesta.

4. Nessuna disposizione di questo articolo pregiudica l'applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 8 o il potere dell'organo giurisdizionale di disporre misure provvisorie diverse da quelle elencate nel paragrafo 1.

Articolo 14

Requisiti procedurali

Salvo il disposto del paragrafo 2 dell'articolo 54, l'esercizio delle misure previste dal presente capo è soggetto alle regole di procedura prescritte dal diritto del luogo in cui le stesse sono esercitate.

Articolo 15

Deroghe

Nelle loro relazioni reciproche, due o più delle parti alle quali fa riferimento il presente capo possono, in qualsiasi momento e mediante un accordo scritto, derogare a una qualunque delle precedenti disposizioni del presente capo, o modificarne gli effetti, ad esclusione dei paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 8, dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9, del paragrafo 2 dell'articolo 13 e dell'articolo 14.

CAPO IV

IL SISTEMA INTERNAZIONALE DI ISCRIZIONE

Articolo 16

Il registro internazionale

1. Deve essere istituito un registro internazionale per l'iscrizione di:

a) garanzie internazionali, garanzie internazionali future e diritti e garanzie non convenzionali suscettibili d'iscrizione;

b) cessioni e cessioni future di garanzie internazionali;

c) acquisizioni di garanzie internazionali per effetto di surrogazione legale o convenzionale in base al diritto applicabile;

d) avvisi di garanzie nazionali; e

e) subordinazioni di rango delle garanzie individuate nelle precedenti lettere.

2. Possono essere istituiti differenti registri internazionali per le diverse categorie di beni e di diritti accessori.

3. Ai fini del presente capo e del capo V, il termine «iscrizione» comprende, secondo il caso, la modifica, la proroga o la cancellazione di un'iscrizione.

Articolo 17

L'autorità di sorveglianza e il conservatore

1. È designata un'autorità di sorveglianza in conformità del protocollo.

2. L'autorità di sorveglianza deve:

a) istituire o provvedere all'istituzione del registro internazionale;

b) salvo quanto disposto dal protocollo, nominare e destituire il conservatore;

c) assicurare che, nel caso di sostituzione del conservatore, ogni diritto necessario alla prosecuzione dell'effettivo funzionamento del registro internazionale venga trasmesso o possa essere trasmesso al nuovo conservatore;

d) previa consultazione degli Stati contraenti, stabilire o approvare un regolamento in applicazione del protocollo relativo al funzionamento del registro internazionale e assicurarne la pubblicazione;

e) stabilire le procedure amministrative secondo le quali i reclami relativi al funzionamento del registro internazionale possano essere presentati all'autorità di sorveglianza;

f) sorvegliare le attività del conservatore e il funzionamento del registro internazionale;

g) a richiesta del conservatore, fornirgli le direttive che ritiene appropriate;

h) fissare e rivedere periodicamente la struttura tariffaria dei servizi del registro internazionale;

i) adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'esistenza di un sistema elettronico dichiarativo di iscrizione efficace, per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione e del protocollo; e

j) fare periodicamente rapporto agli Stati contraenti sull'adempimento delle proprie obbligazioni in virtù della presente convenzione e del protocollo.

3. L'autorità di sorveglianza può concludere qualsiasi accordo necessario all'esercizio delle proprie funzioni, ivi incluso l'accordo previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 27.

4. L'autorità di sorveglianza detiene tutti i diritti di proprietà sulle banche dati e sugli archivi del registro internazionale.

5. Il conservatore deve assicurare l'efficiente funzionamento del registro internazionale ed adempiere le funzioni che gli sono assegnate dalla presente convenzione, dal protocollo e dai regolamenti.

CAPO V

ALTRE QUESTIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE

Articolo 18

Requisiti per l'iscrizione

1. Il protocollo e il regolamento devono specificare i requisiti, inclusi i criteri per l'identificazione del bene, per:

a) effettuare un'iscrizione (dovendo intendersi che il consenso richiesto dall'articolo 20 possa essere preventivamente prestato per via elettronica);

b) effettuare consultazioni e rilasciare certificati di consultazione e, nel rispetto di quanto precede;

c) garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti del registro internazionale diversi da quelli relativi all'iscrizione.

2. Il conservatore non è obbligato a verificare se il consenso all'iscrizione previsto dall'articolo 20 è stato effettivamente dato o è valido.

3. Quando una garanzia iscritta come una garanzia internazionale futura diviene una garanzia internazionale, non è richiesta alcuna ulteriore iscrizione purché le informazioni relative all'iscrizione siano sufficienti per iscrivere una garanzia internazionale.

4. Il conservatore deve assicurarsi che le iscrizioni siano introdotte nelle banche dati del registro internazionale e che possano essere consultate secondo l'ordine cronologico di ricevimento e che lo schedario riporti il giorno e l'ora del ricevimento.

5. Il protocollo può prevedere che uno Stato contraente possa designare sul proprio territorio uno o più organismi come punto o punti di ingresso attraverso i quali, in modo esclusivo o meno, vengano trasmesse al registro internazionale le informazioni necessarie per l'iscrizione. Lo Stato contraente che procede a tale designazione potrà specificare le condizioni, se del caso, che dovranno essere soddisfatte prima che le informazioni vengano trasmesse al registro internazionale.

Articolo 19

Validità e tempo dell'iscrizione

1. Un'iscrizione è valida solo se effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 20.

2. Un'iscrizione, se valida, è completa allorché le informazioni necessarie sono introdotte nelle banche dati del registro internazionale in modo da poter essere consultate.

3. Un'iscrizione può essere consultata per i fini del paragrafo precedente se:

a) il registro internazionale le ha assegnato un numero di schedario che segue un ordine consequenziale; e

b) le informazioni relative all'iscrizione, compreso il numero di schedario, sono conservate in forma durevole e possono essere ottenute presso il registro internazionale.

4. Se una garanzia inizialmente iscritta come garanzia internazionale futura diviene una garanzia internazionale, essa sarà considerata iscritta al momento dell'iscrizione della garanzia internazionale futura, sempre che l'iscrizione sia ancora vigente immediatamente prima della costituzione della garanzia internazionale a norma dell'articolo 7.

5. Il paragrafo precedente si applica, con le necessarie modifiche, all'iscrizione di una cessione futura di una garanzia internazionale.

6. Un'iscrizione è consultabile nelle banche dati del registro internazionale secondo i criteri stabiliti dal protocollo.

Articolo 20

Consenso all'iscrizione

1. Una garanzia internazionale, una garanzia internazionale futura o una cessione o una cessione futura di una garanzia internazionale può essere iscritta da una qualunque delle due parti, con il consenso scritto dell'altra, e tale iscrizione può essere modificata o prorogata prima della sua scadenza.

2. La subordinazione di una garanzia internazionale ad un'altra garanzia internazionale può essere iscritta da parte della persona la cui garanzia è stata subordinata, ovvero con il suo consenso scritto prestato in qualsiasi momento.

3. Un'iscrizione può essere cancellata dal soggetto che ne ha beneficiato ovvero con il suo consenso scritto.

4. L'acquisizione di una garanzia internazionale mediante surrogazione legale o convenzionale può essere iscritta dal surrogato.

5. Un diritto o una garanzia non convenzionale suscettibile d'iscrizione può essere iscritto dal titolare.

6. L'avviso di garanzia nazionale può essere iscritto da parte del titolare della garanzia.

Articolo 21

Durata dell'iscrizione

L'iscrizione di una garanzia internazionale conserva efficacia fino alla sua cancellazione o fino alla scadenza del periodo specificato nell'iscrizione stessa.

Articolo 22

Consultazioni

1. Qualsiasi persona può, secondo le modalità previste dal protocollo e dal regolamento, consultare o domandare una consultazione del registro internazionale con mezzi elettronici, in relazione alle garanzie o alle garanzie future in esso iscritte.

2. Allorché riceve una richiesta di consultazione relativamente ad un certo bene, il conservatore rilascia con mezzi elettronici, secondo le modalità previste nel protocollo e nel regolamento, un certificato di consultazione del registro:

a) che riproduce tutte le informazioni iscritte relative a quel bene, insieme ad una dichiarazione indicante il giorno e l'ora dell'iscrizione di tali informazioni; o

b) che attesta che nel registro internazionale non esiste alcuna informazione relativa a quel bene.

3. Un certificato di consultazione rilasciato in virtù del paragrafo precedente indica che il creditore il cui nome figura nelle informazioni relative all'iscrizione ha acquistato o intende acquistare una garanzia internazionale sul bene, ma non indica se l'iscrizione riguarda una garanzia internazionale o una garanzia internazionale futura, anche quando ciò possa essere stabilito sulla base delle informazioni relative all'iscrizione.

Articolo 23

Lista di dichiarazioni e di diritti o garanzie non convenzionali

Il conservatore redige una lista di dichiarazioni, ritiri di dichiarazioni e di categorie di diritti o garanzie non convenzionali che gli sono comunicate dal depositario come sono state formulate dagli Stati contraenti in conformità degli articoli 39 e 40 con la data di ciascuna dichiarazione o del ritiro. Tale lista deve essere registrata e essere consultabile a nome dello Stato dichiarante ed è messa a disposizione di ogni persona che ne faccia richiesta, secondo le modalità previste dal protocollo e dal regolamento.

Articolo 24

Valore probatorio dei certificati

Un documento che soddisfa i requisiti di forma prescritti dal regolamento e che si presenta come un certificato rilasciato dal registro internazionale costituisce una presunzione semplice:

a) del fatto di essere stato rilasciato dal registro internazionale; e

b) dei fatti in esso menzionati, inclusi il giorno e l'ora dell'iscrizione.

Articolo 25

Cancellazione dell'iscrizione

1. Allorché le obbligazioni garantite da una garanzia reale iscritta o le obbligazioni dalle quali ha origine un diritto o una garanzia non convenzionale iscritta si estinguono, o allorché le condizioni del trasferimento della proprietà in virtù di un contratto con riserva di proprietà iscritto sono soddisfatte, il titolare di tale garanzia deve procedere senza ritardo alla cancellazione dell'iscrizione, su domanda scritta del debitore recapitata o ricevuta all'indirizzo indicato nell'iscrizione.

2. Quando una garanzia internazionale futura o una cessione di garanzia internazionale futura è stata iscritta, il futuro creditore o il futuro cessionario devono procedere senza ritardo alla cancellazione dell'iscrizione, su domanda scritta del futuro debitore o del cedente recapitata o ricevuta all'indirizzo indicato nell'iscrizione, prima che il futuro creditore o il futuro cessionario anticipino il finanziamento o si impegnino a farlo.

3. Quando le obbligazioni garantite da una garanzia internazionale specificata in un avviso di garanzia nazionale iscritto si estinguono, il titolare di tale garanzia deve procedere senza ritardo alla cancellazione dell'iscrizione su domanda scritta del debitore recapitata o ricevuta all'indirizzo indicato nell'iscrizione.

4. Quando un'iscrizione non doveva essere effettuata o non è corretta, la persona a beneficio della quale l'iscrizione è stata fatta deve procedere senza ritardo alla sua cancellazione o alla modifica, su domanda scritta del debitore consegnata o ricevuta all'indirizzo indicato nell'iscrizione.

Articolo 26

Accesso al servizio internazionale di iscrizione

L'accesso ai servizi d'iscrizione o di consultazione del registro internazionale non può essere rifiutato ad alcuno se non quando questi non si sia conformato alle procedure previste dal presente capo.

CAPO VI

PRIVILEGI ED IMMUNITÀ DELL'AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA E DEL CONSERVATORE

Articolo 27

Personalità giuridica; immunità

1. L'autorità di sorveglianza acquisterà personalità giuridica internazionale nel caso non ne sia già dotata.

2. L'autorità di sorveglianza, i suoi funzionari ed impiegati godono dell'immunità relativa ai procedimenti giudiziari o amministrativi in conformità delle disposizioni del protocollo.

3. a) L'autorità di sorveglianza gode di esenzione fiscale e di altri privilegi previsti nell'accordo con lo Stato ospite.

b) Per i fini indicati nel presente paragrafo, «Stato ospite» indica lo Stato in cui l'autorità di sorveglianza è situata.

4. I beni, i documenti, le banche dati e gli archivi del registro internazionale sono inviolabili e non possono essere oggetto di sequestro o di altri procedimenti giudiziari o amministrativi.

5. Per gli scopi di qualsivoglia azione intentata nei confronti del conservatore ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 28 o dell'articolo 44, l'attore ha diritto ad accedere a tutte le informazioni e ai documenti necessari all'esercizio della propria azione.

6. L'autorità di sorveglianza può rinunciare all'inviolabilità e all'immunità conferitele dal paragrafo 4.

CAPO VII

RESPONSABILITÀ DEL CONSERVATORE

Articolo 28

Responsabilità e assicurazioni finanziarie

1. Il conservatore è tenuto a risarcire la perdita sofferta da una persona come conseguenza diretta di un errore o di un'omissione dello stesso conservatore, dei suoi funzionari o impiegati, ovvero di un cattivo funzionamento del sistema internazionale d'iscrizione, salvo il caso in cui il cattivo funzionamento sia dipeso da un evento di natura inevitabile e irresistibile, che non poteva essere evitato adottando le migliori pratiche generalmente utilizzate nel campo della progettazione e del funzionamento dei registri elettronici, incluse quelle relative ai sistemi di salvataggio e di sicurezza e ai sistemi in rete.

2. Ai sensi del paragrafo precedente, il conservatore non è responsabile per inesattezze di fatto nelle informazioni relative all'iscrizione che abbia ricevuto o che abbia trasmesso nella forma in cui lo stesso le ha ricevute; allo stesso modo, il conservatore non è responsabile per gli atti e le circostanze per i quali né lo stesso né i suoi funzionari e impiegati sono responsabili e che precedono il ricevimento delle informazioni relative all'iscrizione nel registro internazionale.

3. Il risarcimento previsto nel paragrafo 1 può essere ridotto nella misura in cui la persona che ha subito il pregiudizio vi ha dato causa o vi ha contribuito.

4. Il conservatore stipula un'assicurazione o si procura una garanzia finanziaria che copra la responsabilità prevista nel presente articolo nella misura determinata dall'autorità di sorveglianza, in conformità al protocollo.

CAPO VIII

EFFETTI DI UNA GARANZIA INTERNAZIONALE NEI CONFRONTI DEI TERZI

Articolo 29

Ordine di garanzie concorrenti

1. Una garanzia iscritta prevale su ogni altra garanzia iscritta successivamente e su ogni garanzia non iscritta.

2. La prelazione della garanzia iscritta per prima in virtù del paragrafo precedente si applica:

a) anche se, all'atto della costituzione o dell'iscrizione della garanzia iscritta per prima, si aveva effettiva conoscenza della seconda garanzia; e

b) ugualmente con riguardo all'anticipo di finanziamento che il titolare della garanzia iscritta per prima abbia accordato pur essendo a conoscenza della seconda garanzia.

3. Il compratore acquista diritti sul bene:

a) soggetti a qualsiasi garanzia iscritta al momento dell'acquisizione di tali diritti;

b) liberi da qualsiasi garanzia non iscritta, benché questi avesse effettiva conoscenza di tale garanzia.

4. Il compratore con riserva o il concessionario acquistano diritti sul bene:

a) soggetti alle garanzie iscritte prima dell'iscrizione della garanzia internazionale detenuta dal venditore con riserva o dal concedente; e

b) liberi da qualunque garanzia non ancora iscritta a quel tempo, benché essi avessero effettiva conoscenza di tale garanzia.

5. L'ordine di prelazione fra le garanzie o i diritti concorrenti come risulta dal presente articolo può essere modificato mediante accordo tra i titolari dei diritti e delle garanzie. Tuttavia, il cessionario di una garanzia subordinata non è vincolato da un accordo di subordinazione, a meno che al momento della cessione la subordinazione risultante da detto accordo sia stata iscritta.

6. L'ordine di una garanzia quale risulta dal presente articolo si estende all'indennizzo.

7. La presente convenzione:

a) non pregiudica i diritti di una persona su un oggetto, che non è un bene, prima dell'installazione dell'oggetto stesso sul bene se, in base al diritto applicabile, tali diritti continuano ad esistere dopo l'installazione; e

b) non impedisce il sorgere di diritti su un oggetto, che non è un bene, il quale è stato precedentemente installato su un bene, se tali diritti sorgono in base al diritto applicabile.

Articolo 30

Effetti dell'insolvenza

1. Nelle procedure di insolvenza contro il debitore, una garanzia internazionale è opponibile se è stata iscritta prima dell'apertura delle procedure di insolvenza conformemente alla presente convenzione.

2. Nessuna delle disposizioni del presente articolo pregiudica l'opponibilità di una garanzia internazionale nelle procedure di insolvenza quando tale garanzia è opponibile in base al diritto applicabile.

3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica:

a) le norme del diritto applicabile alle procedure di insolvenza relative all'annullamento di una operazione, sia che accordi una preferenza, sia che realizzi un trasferimento in frode ai creditori; o

b) le norme di procedura relative all'esecuzione di diritti di proprietà soggetti al controllo o la sorveglianza dell'amministratore dell'insolvenza.

CAPO IX

CESSIONE DI DIRITTI ACCESSORI E DI GARANZIE INTERNAZIONALI; DIRITTI DI SURROGAZIONE

Articolo 31

Effetti della cessione

1. Salvo diverso accordo tra le parti, la cessione di diritti accessori realizzata in conformità dell'articolo 32 attribuisce al cessionario anche:

a) la relativa garanzia internazionale; e

b) tutti i diritti e le prelazioni del cedente in base alla presente convenzione.

2. Nessuna delle disposizioni della presente convenzione impedisce una cessione parziale dei diritti accessori del cedente. Nel caso di cessione parziale, il cedente e il cessionario possono accordarsi sui rispettivi diritti relativi alla corrispondente garanzia internazionale ceduta in virtù del precedente paragrafo, senza tuttavia compromettere la posizione del debitore in mancanza del suo consenso.

3. Salvo il disposto del paragrafo 4, il diritto applicabile determina le eccezioni che il debitore può invocare contro il cessionario e il possibile esercizio della compensazione.

4. Il debitore può in ogni momento rinunciare per iscritto a tutte o a parte delle eccezioni e all'esercizio della compensazione cui fa riferimento il precedente paragrafo, a patto che non originino da atti fraudolenti compiuti dal cessionario.

5. Nel caso di cessione a titolo di garanzia, i diritti accessori ceduti sono ritrasferiti al cedente nella misura in cui ancora esistano dopo l'estinzione delle obbligazioni garantite con la cessione.

Articolo 32

Requisiti di forma della cessione

1. La cessione di diritti accessori trasferisce la relativa garanzia internazionale solo se:

a) è conclusa per iscritto;

b) permette di identificare la convenzione dalla quale derivano i diritti accessori; e

c) nel caso di cessione a titolo di garanzia, permette di determinare, conformemente al protocollo, le obbligazioni garantite con la cessione senza che sia necessario determinare alcun importo o un importo massimo garantito.

2. La cessione di una garanzia internazionale costituita o prevista da un accordo costitutivo di garanzia reale non è valida salvo che non siano contemporaneamente ceduti tutti o parte dei diritti accessori.

3. La presente convenzione non si applica alla cessione di diritti accessori che non abbia per effetto di trasferire la relativa garanzia internazionale.

Articolo 33

Obbligazioni del debitore nei confronti del cessionario

1. Allorché i diritti accessori e la relativa garanzia internazionale sono stati trasferiti secondo il disposto degli articoli 31 e 32, e nella misura di tale cessione, il debitore dei diritti accessori e dell'obbligazione garantita non è vincolato dalla cessione e non è tenuto a pagare il cessionario o ad adempiere qualsiasi altra prestazione se non quando:

a) il debitore è stato informato mediante avviso scritto della cessione direttamente dal cedente o con l'autorizzazione di quest'ultimo; e

b) nell'avviso vengono identificati i diritti accessori.

2. Il pagamento o l'adempimento effettuati dal debitore in conformità con quanto disposto dal precedente paragrafo hanno efficacia liberatoria, indipendentemente da ogni altra forma di pagamento o di adempimento liberatorio.

3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'ordine di prelazione delle cessioni concorrenti.

Articolo 34

Rimedi in caso d'inadempimento di una cessione a titolo di garanzia

Nel caso d'inadempimento da parte del cedente delle proprie obbligazioni derivanti dalla cessione di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale costituita a titolo di garanzia, alle relazioni tra il cessionario e il cedente si applicano gli articoli 8, 9 e da 11 a 14 (e, in relazione ai diritti accessori, si applicano nella misura in cui tali disposizioni possano applicarsi a beni immateriali) come se:

a) i riferimenti all'obbligazione garantita e alla garanzia reale fossero riferimenti all'obbligazione garantita dalla cessione dei diritti accessori e della relativa garanzia internazionale e alla garanzia reale creata con la cessione;

b) i riferimenti al creditore garantito o al creditore, e al costituente o debitore, fossero riferimenti al cessionario e al cedente;

c) i riferimenti al titolare della garanzia internazionale fossero riferimenti al cessionario; e

d) i riferimenti al bene fossero riferimenti ai diritti accessori e alla relativa garanzia internazionale ceduti.

Articolo 35

Ordine delle cessioni concorrenti

1. Nel caso di cessioni concorrenti di diritti accessori, di cui almeno una include la relativa garanzia internazionale ed è iscritta, le disposizioni dell'articolo 29 si applicano come se i riferimenti ad una garanzia iscritta fossero i riferimenti a una cessione di diritti accessori e della relativa garanzia iscritta e come se i riferimenti ad una garanzia, iscritta o meno, si riferissero ad una cessione, iscritta o meno.

2. L'articolo 30 si applica ad una cessione di diritti accessori come se i riferimenti ad una garanzia internazionale si riferissero ad una cessione di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale.

Articolo 36

Prelazione del cessionario con riguardo ai diritti accessori

1. Il cessionario di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale la cui cessione è stata iscritta prevale, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 35, su un altro cessionario di diritti accessori solamente:

a) se la convenzione dalla quale sorgono i diritti accessori specifica che essi sono garantiti dal bene o in relazione con lo stesso; e

b) nella misura in cui i diritti accessori sono in relazione con il bene stesso.

2. Ai fini della lettera b) del precedente paragrafo, i diritti accessori sono in relazione con un bene solamente quando consistono in diritti al pagamento o all'esecuzione di una prestazione relativa a:

a) una somma anticipata e utilizzata per l'acquisto del bene;

b) una somma anticipata e utilizzata per l'acquisto di un altro bene sul quale il cedente detiene un'altra garanzia internazionale, se il cedente ha trasferito tale garanzia al cessionario e la cessione è stata iscritta;

c) al prezzo convenuto per il bene;

d) ai canoni convenuti per il bene; o

e) ad altre obbligazioni derivanti da una delle operazioni menzionate nelle precedenti lettere.

3. In tutti gli altri casi, l'ordine delle cessioni concorrenti di diritti accessori è determinata dal diritto applicabile.

Articolo 37

Effetti dell'insolvenza del cedente

Le disposizioni dell'articolo 30 si applicano alle procedure di insolvenza contro il cedente come se i riferimenti al debitore fossero riferimenti al cedente.

Articolo 38

Surrogazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica l'acquisto di diritti accessori e della relativa garanzia internazionale per mezzo di surrogazione legale o convenzionale in virtù del diritto applicabile.

2. I titolari di un diritto menzionato nel paragrafo precedente e di un diritto concorrente possono accordarsi per iscritto per modificare il rispettivo ordine ma il cessionario di una garanzia subordinata non è vincolato da un accordo di subordinazione a meno che, al momento della cessione, la subordinazione che deriva da quell'accordo sia stata iscritta.

CAPO X

DIRITTI O GARANZIE CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI DICHIARAZIONE DA PARTE DEGLI STATI CONTRAENTI

Articolo 39

Diritto aventi prelazione senza iscrizione

1. Uno Stato contraente può dichiarare in qualsiasi momento, con una dichiarazione depositata presso il depositario del protocollo, in generale o specificamente:

a) le categorie di diritti o garanzie non convenzionali (che non rientrano fra i diritti o le garanzie cui si applica l'articolo 40) che, in virtù del diritto dello Stato, avranno prelazione su una garanzia relativa a un bene equivalente a quello del titolare di una garanzia internazionale iscritta e che hanno prelazione su una garanzia internazionale iscritta, sia o meno in corso una procedura concorsuale; e

b) che nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica il diritto di uno Stato, di un ente statale, di un'organizzazione intergovernativa o di altri fornitori privati di pubblici servizi di sequestrare o ritenere un bene, secondo il diritto di quello Stato, per il pagamento di somme dovute a tale ente, organizzazione o fornitore che sono direttamente collegate ai servizi forniti relativamente a quel bene o a un bene diverso.

2. Una dichiarazione emessa ai sensi del precedente paragrafo può indicare categorie create dopo il deposito della dichiarazione stessa.

3. Un diritto o una garanzia non convenzionali hanno prelazione su una garanzia internazionale se e solo se il diritto o la garanzia non convenzionali appartengono a una delle categorie coperte da una dichiarazione depositata prima dell'iscrizione della garanzia internazionale.

4. Nonostante il precedente paragrafo, uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al protocollo, può dichiarare che un diritto o una garanzia appartenenti ad una delle categorie coperte da una dichiarazione rilasciata ai sensi della lettera a) del paragrafo 1 abbiano prelazione su una garanzia internazionale iscritta prima della data di tale ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 40

Diritti e garanzie non convenzionali suscettibili d'iscrizione

Con una dichiarazione depositata presso il depositario del protocollo, uno Stato contraente può in ogni momento, e per qualsiasi categoria di beni, redigere una lista delle categorie di diritti o garanzie non convenzionali che potranno essere iscritti in virtù della presente convenzione come se tali diritti o garanzie fossero garanzie internazionali, e saranno disciplinati come tali. Una tale dichiarazione può essere modificata in ogni momento.

CAPO XI

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE AI CONTRATTI DI VENDITA

Articolo 41

Vendita e vendita futura

La presente convenzione si applica alla vendita o alla vendita futura di un bene conformemente alle disposizioni del protocollo e alle modifiche allo stesso apportate.

CAPO XII

COMPETENZA

Articolo 42

Scelta del foro

1. Salvi gli articoli 43 e 44, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente scelti dalle parti per un'operazione sono competenti a conoscere qualsiasi domanda che si fondi sulle disposizioni della presente convenzione, indipendentemente dal fatto che il foro prescelto abbia un collegamento con le parti o con l'operazione stessa. Tale competenza è esclusiva salvo che le parti non convengano altrimenti.

2. Un qualsiasi accordo di tal genere deve essere concluso per iscritto o secondo i requisiti di forma previsti dalla legge del foro prescelto.

Articolo 43

Competenza ex articolo 13

1. Gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente prescelto dalle parti e gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente nel cui territorio è situato il bene hanno competenza a disporre i rimedi previsti dalla lettera a), b), o c) del paragrafo 1 e dal paragrafo 4 dell'articolo 13 relativamente a quel bene.

2. Sono competenti a disporre i rimedi previsti dalla lettera d) del paragrafo 1 dell'articolo 13 o le altre misure provvisorie previste dal paragrafo 4 dell'articolo 13:

a) gli organi giurisdizionali prescelti dalle parti; o

b) gli organi giurisdizionali dello Stato contraente sul cui territorio il debitore è situato, potendo un rimedio applicarsi, secondo i termini della decisione che lo accorda, solo nel territorio dello Stato contraente.

3. Un tribunale è competente in virtù dei paragrafi precedenti anche se il merito della controversia a al quale si riferisce il paragrafo 1 dell'articolo 13 sarà o potrebbe essere portata davanti ad un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente o compromesso in arbitri.

Articolo 44

Competenza all'adozione di provvedimenti nei confronti del conservatore

1. Gli organi giurisdizionali dello Stato sul cui territorio si trova l'amministrazione centrale del conservatore hanno competenza esclusiva per le azioni intentate contro il conservatore in relazione al risarcimento dei danni e per l'adozione dei provvedimenti nei confronti dello stesso.

2. Quando una persona non risponde ad una richiesta redatta secondo il disposto dell'articolo 25 e la stessa ha cessato di esistere o è introvabile tanto che non è possibile ingiungerle di cancellare l'iscrizione, gli organi giurisdizionali richiamati nel precedente paragrafo hanno competenza esclusiva, su richiesta del debitore o del futuro debitore, nell'ingiungere al conservatore di cancellare l'iscrizione.

3. Quando una persona non si conforma ad una decisione dell'organo giurisdizionale competente in virtù della presente convenzione o, nel caso di una garanzia internazionale, alla decisione dell'organo giurisdizionale competente che gli richieda di modificare o cancellare l'iscrizione, gli organi giurisdizionali richiamati nel paragrafo 1 possono ingiungere al conservatore di prendere le misure necessarie per rendere effettiva la decisione.

4. Salvo quanto previsto dai paragrafi precedenti, nessun organo giurisdizionale può adottare provvedimenti, pronunciare sentenze o rendere decisioni nei confronti del conservatore.

Articolo 45

Competenza relativa alle procedure di insolvenza

Le disposizioni del presente capo non possono essere applicate alle procedure di insolvenza.

CAPO XIII

RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo 45 bis

Relazione con la convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione di crediti nel commercio internazionale

La presente convenzione prevale sulla convenzione delle Nazioni Unite sulla cessione di crediti nel commercio internazionale, aperta per la firma a New York il 12 dicembre 2001, nella misura in cui si applica alla cessione di crediti che costituiscono diritti accessori relativi alle garanzie internazionali su beni aeronautici, su materiale ferroviario trasportabile e su beni di tipo spaziale.

Articolo 46

Relazione con la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale

Il protocollo può determinare la relazione tra la presente convenzione e la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, firmata ad Ottawa il 28 Maggio 1988.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente convenzione è aperta a Città del Capo il 16 novembre 2001 alle firme degli Stati partecipanti alla conferenza diplomatica per l'adozione di una convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un protocollo aeronautico, svoltasi a Città del Capo dal 29 ottobre al 16 novembre 2001. Dopo il 16 novembre 2001, la presente convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) in Roma, fino all'entrata in vigore in conformità con l'articolo 49.

2. La presente convenzione è oggetto di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati che l'hanno firmata.

3. Gli Stati che non hanno firmato la presente convenzione possono aderirvi in qualunque momento.

4. La ratifica, accettazione, approvazione o adesione si effettuano mediante deposito di uno strumento, nelle forme dovute, presso il depositario.

Articolo 48

Organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Un'Organizzazione regionale di integrazione economica, costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dalla presente convenzione, può ugualmente firmare, accettare, approvare o aderire alla presente convenzione. In tal caso l'Organizzazione regionale di integrazione economica, in quanto abbia competenza nelle materie regolate dalla presente convenzione, avrà gli stessi diritti ed obblighi di uno Stato contraente. Allorché, ai fini della presente convenzione, acquisti rilevanza il numero degli Stati, l'Organizzazione regionale di integrazione economica non conta come Stato contraente in aggiunta agli Stati che ne sono membri e che sono anche Stati contraenti.

2. All'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'Organizzazione regionale di integrazione economica presenta al depositario una dichiarazione indicante le materie regolate dalla presente convenzione per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza a detta organizzazione. L'Organizzazione regionale di integrazione economica deve informare senza ritardo il depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza, ivi comprese le nuove deleghe di competenza, specificate nella dichiarazione fatta in base al presente paragrafo.

3. Qualsiasi riferimento a «Stato contraente» o «Stati contraenti» o «Stato parte» o «Stati parti» nella presente convenzione si applica ugualmente ad un'Organizzazione regionale di integrazione economica quando ciò sia richiesto dal contesto.

Articolo 49

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dal deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, unicamente rispetto alla categoria di beni alla quale si applica un protocollo:

a) a partire dal momento in cui tale protocollo entra in vigore;

b) fatte salve le disposizioni del protocollo; e

c) fra gli Stati che sono parti sia della presente convenzione che del protocollo.

2. Per gli altri Stati la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dalla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma unicamente rispetto alla categoria di beni alla quale si applica un protocollo e, relativamente a questo, a condizione che siano osservati i requisiti indicati nelle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo.

Articolo 50

Operazioni interne

1. Uno Stato contraente, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, può dichiarare che la presente convenzione non si applica a un'operazione interna rispetto a quello Stato, in relazione a tutti i tipi di beni o soltanto ad alcuni di essi.

2. Nonostante il paragrafo precedente, le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 8, del paragrafo 1 dell'articolo 9, dell'articolo 16, del Capo V, dell'articolo 29 e tutte le altre disposizioni della presente convenzione relative alle garanzie iscritte si applicano alle operazioni interne.

3. Quando un avviso di garanzia nazionale è stato iscritto nel registro internazionale, l'ordine del titolare di tale garanzia in virtù dell'articolo 29 non è pregiudicato dal fatto che la stessa sia stata acquisita ad un'altra persona per effetto di cessione o di surrogazione in virtù del diritto applicabile.

Articolo 51

Protocolli futuri

1. In cooperazione con le organizzazioni non governative che considera appropriate, il depositario può creare gruppi di lavoro per valutare la possibilità di estendere l'applicazione della presente convenzione, tramite uno o più protocolli, a beni che rientrano in categorie di beni mobili strumentali di elevato valore diverse da quelle cui fa riferimento il paragrafo 3 dell'articolo 2, di cui ciascuno sia suscettibile di identificazione, e ai diritti accessori relativi a tali beni.

2. Il depositario comunica il testo di un progetto preliminare di protocollo predisposto dal gruppo di lavoro relativamente a una categoria di beni a tutti gli Stati parti della presente convenzione, a tutti gli Stati membri del depositario, agli Stati membri delle Nazioni Unite che non sono membri del depositario e alle organizzazioni intergovernative pertinenti, e invita tali Stati e organizzazioni a partecipare alle negoziazioni intergovernative per la messa a punto di un progetto di protocollo sulla base del progetto preliminare.

3. Il depositario comunica il testo di un progetto preliminare di protocollo predisposto dal gruppo di lavoro anche alle pertinenti organizzazioni non governative che considera appropriate. Tali organizzazioni non governative saranno invitate a presentare senza ritardo al depositario le proprie osservazioni sul testo del progetto preliminare di protocollo e a partecipare in qualità di osservatori alla preparazione di un progetto di protocollo.

4. Quando i competenti organi del depositario giudicano il progetto di protocollo pronto per l'adozione, il depositario convoca una conferenza diplomatica per la sua adozione.

5. Una volta che tale protocollo è stato adottato, salvo il disposto del paragrafo 6, la presente convenzione si applicherà alla categoria di beni alla quale lo stesso si riferisce.

6. L'articolo 45 *bis* della presente convenzione si applica a tale protocollo solo se quest'ultimo ne prevede specificamente l'applicazione.

Articolo 52

Unità territoriali

1. Se uno Stato contraente comprende unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione ad argomenti trattati dalla presente convenzione, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione esso può dichiarare che la presente convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse; tale dichiarazione potrà essere modificata a seguito di un'altra dichiarazione che potrà essere presentata in qualsiasi momento.

2. Una tale dichiarazione deve indicare espressamente le unità territoriali alle quali la presente convenzione si applica.

3. Se uno Stato contraente non ha effettuato alcuna dichiarazione in virtù del paragrafo 1, la presente convenzione si applica a tutte le unità territoriali che lo Stato comprende.

4. Allorché uno Stato contraente estende l'applicazione della presente convenzione ad una o più delle proprie unità territoriali, le dichiarazioni consentite dalla presente convenzione possono essere formulate nei confronti di ciascuna unità territoriale; le dichiarazioni rese nei confronti di una unità territoriale possono essere diverse da quelle fatte nei riguardi di un'altra.

5. Se, in virtù di una dichiarazione formulata in conformità del paragrafo 1, la presente convenzione si estende ad una o più unità territoriali di uno Stato contraente:

a) il debitore si considera situato in uno Stato contraente solo se si è costituito in base ad una legge in vigore nell'unità territoriale alla quale la presente convenzione si applica, o se esso ha la propria sede legale o statutaria, la propria amministrazione centrale, il proprio stabilimento o la propria residenza abituale nell'unità territoriale alla quale la presente convenzione si applica;

b) ogni riferimento all'ubicazione di un bene in uno Stato contraente si riferisce all'ubicazione del bene nell'unità territoriale alla quale la presente convenzione si applica; e

c) ogni riferimento alle autorità amministrative dello Stato contraente sarà interpretato come se indichi le autorità amministrative competenti nell'unità territoriale alla quale la presente convenzione si applica.

Articolo 53

Determinazione degli organi giurisdizionali

Uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo, può dichiarare quali siano l'organo o gli organi giurisdizionali pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e del capo XII della presente convenzione.

Articolo 54

Dichiarazioni concernenti i rimedi

1. Uno Stato contraente può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo, dichiarare che quando il bene gravato da garanzia è situato all'interno del proprio territorio o è dallo stesso controllato il creditore garantito non potrà concedere il bene in leasing nell'ambito di tale territorio.

2. Uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo, deve dichiarare se i rimedi a disposizione del creditore il cui esercizio non sia subordinato, in virtù delle disposizioni della presente convenzione, ad una richiesta all'organo giurisdizionale, possano invece essere esercitati soltanto per effetto dell'intervento dell'organo giurisdizionale.

Articolo 55

Dichiarazioni concernenti le misure provvisorie precedenti la decisione nel merito della controversia

Uno Stato contraente, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al protocollo, può dichiarare che non applicherà l'articolo 13 o l'articolo 43, o entrambi, in tutto o in parte. La dichiarazione deve indicare, nel caso di applicazione parziale, le condizioni alla presenza delle quali l'articolo pertinente sarà applicato o, altrimenti, quali altre misure provvisorie saranno applicate.

Articolo 56

Riserve e dichiarazioni

1. Non sono ammesse riserve alla presente convenzione, ma le dichiarazioni consentite dagli articoli 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 e 60 possono essere fatte in conformità di tali disposizioni.

2. Ogni dichiarazione, dichiarazione successiva o ritiro di dichiarazione fatta in virtù della presente convenzione è notificata per iscritto al depositario.

Articolo 57

Dichiarazioni successive

1. Ad eccezione della dichiarazione resa in conformità dell'articolo 60, uno Stato parte può formulare una dichiarazione successiva, per mezzo di una notifica al depositario, in qualunque momento successivo alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei confronti dello Stato stesso.

2. Una dichiarazione successiva produce effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se la notifica indica un termine più lungo perché la dichiarazione diventi efficace, la dichiarazione produrrà effetti allo scadere del periodo specificato dopo la ricezione della notifica da parte del depositario.

3. Nonostante i paragrafi precedenti, la presente convenzione continua ad applicarsi, come se la dichiarazione successiva non fosse stata fatta, a tutti i diritti e garanzie sorti prima della data in cui la dichiarazione successiva ha prodotto i suoi effetti.

Articolo 58

Ritiro delle dichiarazioni

1. Ad eccezione della dichiarazione fatta conformemente all'articolo 60, ogni Stato parte che ha fatto una dichiarazione in base alla presente convenzione può in qualsiasi momento ritirarla mediante una notifica indirizzata al depositario. Tale ritiro produce i suoi effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

2. Nonostante il paragrafo precedente, la presente convenzione continua ad applicarsi, come se il ritiro della dichiarazione non fosse stato fatto, a tutti i diritti e le garanzie sorti prima della data in cui il ritiro della dichiarazione ha prodotto i suoi effetti.

Articolo 59

Denunce

1. Ogni Stato parte può denunciare la presente convenzione mediante notifica per iscritto al depositario.

2. Una tale denuncia produce effetti il primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

3. Nonostante i paragrafi precedenti, la presente convenzione continua ad applicarsi, come se tale denuncia non fossa stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie sorti prima della data in cui tale denuncia ha prodotto i suoi effetti.

Articolo 60

Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto diversamente dichiarato in qualsiasi momento da uno Stato contraente, la convenzione non si applica ai diritti e alle garanzie preesistenti, i quali conservano la prelazione di cui godono in virtù del diritto applicabile prima della data d'entrata in vigore della presente convenzione.

2. Agli scopi della lettera v) dell'articolo 1 e della determinazione delle prelazioni in virtù della presente convenzione:

a) «data d'entrata in vigore della presente convenzione» indica, nei confronti di un debitore, sia il momento in cui la presente convenzione entra in vigore sia il momento in cui lo Stato in cui il debitore è situato diviene uno Stato contraente, qualunque sia la data posteriore; e

b) il debitore è situato nello Stato dove ha la propria amministrazione centrale o, in mancanza, il proprio stabilimento o, se ha più stabilimenti, dove si trova quello principale o, se non ne ha alcuno, dove si trova la propria residenza abituale.

3. Nella sua dichiarazione formulata in virtù del paragrafo 1, uno Stato contraente può specificare una data, fissata non prima che sia trascorso un periodo di tre anni dal momento in cui la dichiarazione ha acquistato efficacia, a partire dalla quale la presente convenzione e il protocollo saranno applicati, per quanto concerne la determinazione delle prelazioni e compresa la tutela di qualunque prelazione esistente, ai diritti e alle garanzie preesistenti sorti da un accordo stipulato al tempo in cui il debitore era situato in uno degli Stati cui si riferisce la lettera b) del precedente paragrafo, ma solo nella misura e nel modo specificato nella propria dichiarazione.

Articolo 61

Conferenza di valutazione, emendamenti e materie connesse

1. Il depositario prepara, annualmente o alla scadenza altrimenti richiesta dalle circostanze, rapporti per gli Stati parti che riguardino il modo in cui il regime internazionale stabilito nella presente convenzione ha operato nella pratica. Nel preparare tali rapporti, il depositario tiene conto delle relazioni dell'autorità di sorveglianza concernenti il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione.

2. Alla richiesta di non meno del venticinque per cento degli Stati parti, il depositario può di volta in volta organizzare, in consultazione con l'autorità di sorveglianza, conferenze di valutazione degli Stati parti al fine di esaminare:

a) l'applicazione pratica della presente convenzione e la misura in cui essa effettivamente facilita il finanziamento garantito da beni dell'impresa e il leasing dei beni coperti dalle sue disposizioni;

b) l'interpretazione giudiziaria e l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione e dei regolamenti;

c) il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione, le attività del conservatore e la supervisione sullo stesso operata dall'autorità di sorveglianza, tenendo in considerazione i rapporti di quest'ultima; e

d) l'opportunità di apportare modifiche alla presente convenzione o alle disposizioni concernenti il registro internazionale.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, ogni emendamento alla presente convenzione deve essere approvato da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parti partecipanti alla conferenza indicata dal paragrafo precedente ed entra successivamente in vigore negli Stati che lo hanno ratificato, accettato o approvato dopo la ratifica, accettazione o approvazione da parte di tre Stati conformemente alle disposizioni dell'articolo 49 relative alla sua entrata in vigore.

4. Quando la proposta di emendamento alla presente convenzione è destinata ad essere applicata a più di una categoria di beni strumentali, tale emendamento deve essere approvato anche da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parti di ciascun protocollo che partecipano alla conferenza richiamata nel paragrafo 2.

Articolo 62

Il depositario e le sue funzioni

1. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), che designato quale depositario.

2. Il depositario:

a) informa tutti gli Stati contraenti:

i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito;

ii) della data di entrata in vigore della presente convenzione;

iii) di qualsiasi dichiarazione effettuata in base alla presente convenzione e della data della relativa dichiarazione;

iv) del ritiro o dell'emendamento di qualsiasi dichiarazione e della data del ritiro e dell'emendamento; e

v) della notifica di ogni denuncia della presente convenzione, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto;

b) trasmette le copie autentiche certificate della presente convenzione a tutti gli Stati contraenti;

c) fornisce all'autorità di sorveglianza e al conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente accessibili; e

d) adempie le altre funzioni usuali dei depositari.

DEL CHE FANNO FEDE i plenipotenziari sottoscriventi, debitamente autorizzati, che a tal fine hanno firmato la presente convenzione.

REDATTA a Città del Capo, il 16 novembre 2001, in un unico esemplare di cui i testi in lingua inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola saranno ugualmente autentici alla conclusione della verifica effettuata, quanto alla concordanza dei testi fra loro, dal segretariato congiunto della conferenza, sotto l'autorità del presidente della conferenza, entro 90 giorni dal presente atto.

15.5.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 121/25

PROTOCOLLO

annesso alla «convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali» riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico

GLI STATI PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO la necessità di dare attuazione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito «la convenzione») nella misura in cui si applica al materiale aeronautico, alla luce degli scopi enunciati nel preambolo della convenzione,

CONSAPEVOLI della necessità di adattare la convenzione per rispondere alle particolari esigenze del finanziamento aeronautico e di estendere il campo di applicazione della convenzione al fine di includervi i contratti di vendita di materiale aeronautico,

TENENDO CONTO dei principi e gli obiettivi della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944,

SONO CONVENUTI sulle seguenti disposizioni relative al materiale aeronautico:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I

Definizioni

1. I termini che figurano nel presente protocollo sono usati nel senso loro attribuito dalla convenzione, salvo che il contesto non richieda altrimenti.

2. Nel presente protocollo, i seguenti termini sono usati nel significato indicato qui di seguito:

a) «aeromobile» indica un aeromobile così come definito ai fini della convenzione di Chicago, vale a dire una cellula di aeromobile sulla quale è installato il motore di un aereo o un elicottero;

b) «motori di aereo» indica motori di aereo (diversi da quelli usati nei servizi militari, doganali e di polizia) a reattori, a turbine o a pistoni che:

i) nel caso di motori a reattori, sviluppano ciascuno una spinta di almeno 1 750 libbre o un valore equivalente; e

ii) nel caso di motori a turbine o a pistoni, sviluppano in fase di decollo una spinta nominale sull'albero di almeno 550 cavalli vapore o equivalente; e inoltre tutti i moduli e gli altri accessori, parti ed equipaggiamenti che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi;

c) «materiale aeronautico» indica cellule di aeromobili, motori di aerei ed elicotteri;

d) «registro degli aeromobili» indica ogni registro tenuto da uno Stato o da un'autorità di registrazione dell'esercizio in comune ai fini della convenzione di Chicago;

e) «cellule di aeromobili» indica cellule di aerei (diverse da quelle usate nei servizi militari, doganali e di polizia) che, quando dotate di motori di aerei adeguati, sono modelli certificati dall'autorità aeronautica competente per trasportare:

i) almeno otto (8) persone compreso l'equipaggio;

ii) beni di peso maggiore di 2 750 chilogrammi; e inoltre tutti gli accessori, le parti, gli equipaggiamenti (ad esclusione dei motori di aerei) che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i dati, i manuali e i registri a ciò relativi;

f) «parte autorizzata» indica la parte cui fa riferimento il paragrafo 3 dell'articolo XIII;

g) «convenzione di Chicago» indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, come modificata, e i suoi annessi;

h) «autorità di registrazione dell'esercizio in comune» indica l'autorità incaricata di tenere un registro in conformità dell'articolo 77 della convenzione di Chicago come attuata dalla risoluzione relativa alla nazionalità e alla registrazione di aeromobili gestiti da aziende internazionali di esercizio, adottata il 14 dicembre 1967 dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;

i) «cancellazione dell'immatricolazione dell'aeromobile» indica la cancellazione o la rimozione dell'immatricolazione dell'aeromobile dal registro degli aeromobili in conformità della convenzione di Chicago;

j) «contratto che conferisce una garanzia» indica il contratto concluso da una persona in qualità di garante;

k) «garante» indica la persona che, al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni in favore di un creditore garantito da un contratto costitutivo di garanzia reale, o in virtù di un accordo, concede o rilascia una fideiussione, una garanzia a prima domanda o una lettera di credito «stand-by» o qualsiasi altra forma di assicurazione del credito;

l) «elicotteri» indica aerodine più pesanti dell'aria (ad eccezione di quelli usati in servizi militari, doganali o di polizia) il cui sostegno in volo è assicurato principalmente dalla portanza generata da uno o più rotori su assi in gran parte verticali e che sono modelli certificati dall'autorità competente per trasportare:

i) almeno cinque (5) persone compreso l'equipaggio; o

ii) beni di peso maggiore di 450 chilogrammi; e inoltre tutti gli accessori, le parti, gli equipaggiamenti (ivi compresi i rotori) che vi sono installati, incorporati o fissati, così come i manuali, i dati e i registri a ciò relativi;

m) «situazione di insolvenza» indica:

i) l'apertura di procedure di insolvenza; o

ii) l'intenzione dichiarata del debitore di sospendere i pagamenti o la loro effettiva sospensione, quando la legge od altra azione dello Stato impedisca o sospenda il diritto del creditore di avviare una procedura di insolvenza contro il debitore o di esercitare i rimedi a norma della convenzione;

n) «giurisdizione principale dell'insolvenza» indica lo Stato contraente dove è situato il centro dei principali interessi del debitore che, a questo scopo e salvo prova contraria, è considerato essere il luogo dove il debitore ha la propria sede statutaria o, in mancanza, il luogo dove si è costituito;

o) «autorità di registro» indica l'autorità nazionale o l'autorità incaricata della tenuta di un registro in uno Stato contraente e responsabile della immatricolazione e della cancellazione della immatricolazione in modo conforme alla convenzione di Chicago; e

p) «Stato di immatricolazione» indica, riguardo a un aeromobile, lo Stato nel cui registro nazionale un aeromobile è immatricolato o lo Stato dove si trova l'autorità di registrazione dell'esercizio in comune incaricata della tenuta del registro degli aeromobili.

Articolo II

Applicazione della convenzione con riguardo al materiale aeronautico

1. La convenzione si applica al materiale aeronautico come previsto dai termini del presente protocollo.

2. La convenzione e il presente protocollo sono conosciuti con il nome di «convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali» come applicata al materiale aeronautico.

Articolo III

Applicazione della convenzione ai contratti di vendita

Le seguenti disposizioni della convenzione si applicano come se il riferimento a un accordo che crea o prevede una garanzia internazionale fosse il riferimento a un contratto di vendita e come se il riferimento a una garanzia internazionale, a una garanzia internazionale futura, al debitore e al creditore fosse, rispettivamente, il riferimento a una vendita, a una vendita futura, al venditore e al compratore:

— gli articoli 3 e 4,

— la lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 16,

— il paragrafo 4 dell'articolo 19,

— il paragrafo 1 dell'articolo 20 (per ciò che concerne l'iscrizione di un contratto di vendita o di vendita futura),

— il paragrafo 2 dell'articolo 25 (per ciò che concerne una vendita futura), e

— l'articolo 30.

Si applicano inoltre ai contratti di vendita e ai contratti di vendita futura le disposizioni generali di cui all'articolo 1, all'articolo 5, ai capi dal IV al VII, all'articolo 29 (ad eccezione del paragrafo 3 che è sostituito dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo XIV), al capo X, al capo XII (ad eccezione dell'articolo 43), al capo XIII e al capo XIV (ad eccezione dell'articolo 60).

Articolo IV

Ambito di applicazione

1. Senza pregiudizio del paragrafo 1 dell'articolo 3 della convenzione, la convenzione si applica anche a un elicottero o a una cellula di aeromobile facente parte di un aeromobile immatricolato nel registro degli aeromobili di uno Stato contraente che è lo Stato di immatricolazione; quando l'immatricolazione viene effettuata in applicazione di un accordo relativo all'immatricolazione dell'aeromobile, si ritiene essere stata effettuata al momento dell'accordo.

2. Ai fini della definizione di «operazione interna» di cui all'articolo 1 della convenzione:

a) una cellula di aeromobile è situata nello Stato di immatricolazione dell'aeromobile di cui è parte;

b) un motore di aereo è situato nello Stato di immatricolazione dell'aeromobile sul quale è installato o, se non è installato sull'aeromobile, nello Stato dove esso si trova materialmente; e

c) un elicottero è situato nello Stato dove è immatricolato al momento della conclusione dell'accordo che crea o prevede la garanzia.

3. Nell'ambito delle loro relazioni reciproche le parti possono, per mezzo di un accordo scritto, escludere l'applicazione dell'articolo XI, nonché derogare o modificare gli effetti delle disposizioni del presente protocollo, ad esclusione dei paragrafi dal 2 al 4 dell'articolo IX.

Articolo V

Formalità, effetti e iscrizione dei contratti di vendita

1. Ai fini del presente protocollo, il contratto di vendita è un contratto:

a) concluso per iscritto;

b) riguardante materiale aeronautico di cui il venditore possa disporre;

c) che rende possibile l'identificazione di materiale aeronautico in conformità del presente protocollo.

2. Un contratto di vendita trasferisce all'acquirente i diritti del venditore sul materiale aeronautico secondo i termini del contratto stesso.

3. L'iscrizione di un contratto di vendita conserva efficacia indefinitamente. L'iscrizione di un contratto di vendita futura conserva efficacia salvo che non sia cancellata o, se del caso, fino alla scadenza del periodo specificato nel registro.

Articolo VI

Poteri dei rappresentanti

Una persona può concludere un accordo o una vendita e iscrivere una garanzia internazionale o una vendita relativa a materiale aeronautico in qualità di mandatario, fiduciario o a qualsiasi altro titolo di rappresentante. In questo caso, detta persona ha diritto di far valere i diritti e le garanzie derivanti dalla convenzione.

Articolo VII

Descrizione del materiale aeronautico

Una descrizione del materiale aeronautico che contenga il numero di serie assegnato dal costruttore, il nome del costruttore e l'indicazione del modello è necessaria e sufficiente per identificare il bene ai fini della lettera c) dell'articolo 7 della convenzione e della lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo V del presente protocollo.

Articolo VIII

Scelta della legge applicabile

1. Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo XXX.

2. Le parti di un accordo, di un contratto di vendita, di un contratto che conferisce una garanzia o di un accordo di subordinazione possono convenire sulla legge che regolerà in tutto o in parte i diritti e obbligazioni derivanti dall'accordo.

3. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il riferimento nel precedente paragrafo alla legge scelta dalle parti indica il diritto nazionale dello Stato designato o, nel caso in cui lo Stato comprenda diverse unità territoriali, il diritto nazionale dell'unità territoriale designata.

CAPO II

RIMEDI PER L'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI, ORDINE DI PRELAZIONE, CESSIONI

Articolo IX

Modifiche alle disposizioni relative ai rimedi per l'inadempimento delle obbligazioni

1. In aggiunta alle misure previste dal capo III della convenzione, il creditore può, sempre che il debitore vi abbia in qualunque tempo consentito e nei casi indicati nel capo III:

a) far cancellare l'immatricolazione dell'aeromobile;

b) far esportare e far trasferire fisicamente il materiale aeronautico dal territorio dove si trova.

2. Il creditore non può esercitare i rimedi indicati nel paragrafo precedente senza il preventivo consenso scritto del titolare di una garanzia iscritta che prevalga su quella del creditore.

3. Il paragrafo 3 dell'articolo 8 della convenzione non si applica al materiale aeronautico. Ogni rimedio previsto dalla convenzione con riferimento al materiale aeronautico deve essere esercitato in modo commercialmente ragionevole. Un rimedio si reputa esercitato in modo commercialmente ragionevole quando è esercitato in modo conforme a una disposizione dell'accordo, salvo che tale disposizione sia manifestamente irragionevole.

4. Un creditore garantito che dia ai soggetti interessati un preavviso scritto di almeno dieci giorni lavorativi per una proposta di vendita o di locazione è ritenuto soddisfare l'esigenza di fornire il «preavviso ragionevole» previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 8 della convenzione. Il presente paragrafo tuttavia non impedisce che un creditore garantito e un costituente o garante possano stabilire contrattualmente un preavviso più lungo.

5. L'autorità di registro di uno Stato contraente, a condizione di osservare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea, onora una richiesta di cancellazione o esportazione se:

a) la richiesta è sottoposta dalla parte autorizzata nelle forme dovute in virtù di un'autorizzazione irrevocabile registrata della cancellazione della immatricolazione e della richiesta del permesso di esportazione; e se

b) la parte autorizzata certifica all'autorità di registro, qualora quest'ultima ne faccia richiesta, che tutte le garanzie iscritte che prevalgono su quella del creditore a favore del quale l'autorizzazione è stata rilasciata sono state cancellate, o che i titolari di dette garanzie hanno consentito alla cancellazione o all'esportazione.

6. Un creditore garantito che proponga la cancellazione dell'immatricolazione e l'esportazione di un aeromobile in applicazione del paragrafo 1, invece che in applicazione di un ordine di tribunale, deve informare per iscritto e con un preavviso ragionevole della cancellazione dell'immatricolazione e della richiesta di esportazione proposta:

a) le persone interessate indicate ai punti i) e ii) della lettera m) dell'articolo 1 della convenzione; e

b) le persone interessate indicate al punto iii) della lettera m) dell'articolo 1 della convenzione che abbiano informato il creditore garantito dei propri diritti con un preavviso ragionevole prima della cancellazione dell'immatricolazione o dell'esportazione.

Articolo X

Modifica alle disposizioni relative alle misure provvisorie

1. Il presente articolo si applica solo quando uno Stato contraente abbia emesso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo XXX e nella misura prevista da tale dichiarazione.

2. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 13 della convenzione, nel contesto del conseguimento di misure, l'espressione «termine breve» deve intendersi come il numero di giorni lavorativi dalla data di deposito della domanda indicata nella dichiarazione effettuata dallo Stato contraente nel quale la domanda è presentata.

3. Il paragrafo 1 dell'articolo 13 della convenzione si applica inserendo la disposizione seguente immediatamente dopo la lettera d):

«e) se in ogni momento il debitore e il creditore hanno in tal modo espressamente convenuto, la vendita e l'attribuzione dei relativi prodotti;», e il paragrafo 2 dell'articolo 43 si applica sostituendo le parole «lettera d)» con le parole «lettere d) ed e)».

4. Il diritto di proprietà, o altro diritto del debitore trasferito per effetto della vendita indicata nel paragrafo precedente, è liberato da qualsiasi garanzia o diritto sul quale la garanzia internazionale del creditore prevalga secondo le disposizioni dell'articolo 29 della convenzione.

5. Il creditore e il debitore o qualsiasi altro soggetto interessato possono convenire per iscritto di escludere l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 13 della convenzione.

6. I rimedi di cui al paragrafo 1 dell'articolo IX:

a) in uno Stato contraente devono essere resi disponibili dall'autorità di registro o dalle altre autorità amministrative competenti, secondo il caso, nei cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che la misura prevista al paragrafo 1 dell'articolo IX è stata accordata o, qualora la misura sia concessa da un organo giurisdizionale straniero, dopo che la stessa sia riconosciuta da un organo giurisdizionale dello Stato contraente e che il creditore sia autorizzato ad ottenere tali misure conformemente alla convenzione; e

b) le competenti autorità devono prestare sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell'attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.

7. I paragrafi 2 e 6 non pregiudicano le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.

Articolo XI

Rimedi per il caso di insolvenza

1. Il presente articolo si applica solo qualora uno Stato contraente che sia la giurisdizione principale dell'insolvenza abbia effettuato una dichiarazione in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX.

Alternativa A

2. Al verificarsi di una situazione di insolvenza e a condizione di osservare il paragrafo 7, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, restituisce il materiale aeronautico al creditore non più tardi della prima delle due seguenti date:

a) alla fine del periodo di attesa;

b) alla data in cui il creditore avrebbe diritto ad acquisire il possesso del materiale aeronautico se il presente articolo non si applicasse.

3. Ai fini del presente articolo, «periodo di attesa» indica il periodo specificato in una dichiarazione dello Stato contraente che è la giurisdizione principale dell'insolvenza.

4. Riferimenti nel presente articolo all'«amministratore dell'insolvenza» devono intendersi come riferimenti a quella persona nella sua capacità ufficiale e non personale.

5. Finché il creditore non abbia avuto l'opportunità di prendere possesso del bene secondo il paragrafo 2:

a) l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, preservano e hanno cura del materiale aeronautico e ne conservano il valore in conformità al contratto; e

b) il creditore può domandare ogni altra misura provvisoria che sia disponibile in base alla legge applicabile.

6. La lettera a) del precedente paragrafo non preclude l'uso del materiale aeronautico in base ad accordi conclusi per preservare, avere cura del materiale e conservarne il valore.

7. L'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, può trattenere il possesso del bene dell'aeromobile quando, al più tardi alla data fissata dal paragrafo 2, abbia rimediato alle inadempienze diverse da quelle dovute all'apertura delle procedure di insolvenza e si sia impegnato ad adempiere le obbligazioni future in conformità del contratto. Nell'ipotesi di inadempimento nell'esecuzione di obbligazioni future, non si applica un nuovo periodo di attesa.

8. Le misure previste al paragrafo 1 dell'articolo IX:

a) in uno Stato contraente devono essere rese disponibili dall'autorità di registro o dalle altre autorità amministrative competenti, secondo il caso, nei cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui il creditore ha notificato a dette autorità che è autorizzato a ottenere tali misure in conformità della convenzione; e

b) le competenti autorità devono prestare sollecitamente cooperazione e assistenza al creditore nell'attuazione delle misure conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea.

9. È fatto divieto di ostacolare o ritardare l'applicazione delle misure consentite dalla convenzione o dal presente protocollo dopo la data indicata dal paragrafo 2.

10. Nessuna obbligazione del debitore in virtù del contratto può essere modificata senza il consenso del creditore.

11. Nessuna disposizione del paragrafo precedente può essere interpretata in modo da recare pregiudizio al potere dell'amministratore dell'insolvenza, se del caso, di risolvere il contratto in base alla legge applicabile.

12. Nessun diritto o garanzia, eccetto i diritti e le garanzie di natura non convenzionale appartenenti a una categoria coperta da una dichiarazione resa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 39 della convenzione, prevale sulle garanzie iscritte nelle procedure di insolvenza.

13. La convenzione come modificata dall'articolo IX del presente protocollo si applica all'esercizio di qualsiasi rimedio in virtù del presente articolo.

Alternativa B

2. Allorché sopraggiunge una situazione di insolvenza, l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, deve informare il creditore, dietro richiesta dello stesso, nel termine indicato in una dichiarazione di uno Stato contraente resa in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo XXX, se intende:

a) porre rimedio alle inadempienze diverse da quelle dovute all'apertura delle procedure di insolvenza e impegnarsi ad adempiere tutte le obbligazioni future, in conformità dell'accordo e ai relativi documenti; oppure se intende:

b) dare al creditore l'opportunità di prendere possesso del materiale aeronautico, in conformità del diritto applicabile.

3. Il diritto applicabile cui fa riferimento la lettera b) del precedente paragrafo può autorizzare l'organo giurisdizionale a esigere l'adozione di qualsiasi misura complementare o la produzione di qualsivoglia garanzia complementare.

4. Il creditore deve fornire prova del proprio credito e giustificazione dell'iscrizione della propria garanzia internazionale.

5. Se l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, secondo il caso, non dà notizia al creditore in conformità del paragrafo 2 o se l'amministratore dell'insolvenza o il debitore, pur avendo dichiarato che darà al creditore la possibilità di prendere possesso del materiale aeronautico non fa ciò, l'organo giurisdizionale può autorizzare il creditore a prendere possesso del materiale aeronautico alle condizioni fissate dall'organo giurisdizionale. Può inoltre esigere l'adozione di ogni misura complementare, nonché la produzione di qualsivoglia garanzia complementare.

6. Il materiale aeronautico non può essere venduto in pendenza di un giudizio che riguardi il credito e la garanzia internazionale.

Articolo XII

Assistenza in caso di insolvenza

1. Il presente articolo si applica solo a condizione che uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo XXX.

2. Gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente dove il materiale aeronautico è situato cooperano, nell'osservanza del diritto dello Stato contraente, quanto più possibile con gli organi giurisdizionali stranieri e con gli amministratori dell'insolvenza stranieri al fine di dare applicazione alle disposizioni dell'articolo XI.

Articolo XIII

Autorizzazione della richiesta di cancellazione dell'immatricolazione e del permesso di esportazione

1. Il presente articolo si applica solo a condizione che uno Stato contraente abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo XXX.

2. Quando il debitore ha rilasciato un'autorizzazione irrevocabile della richiesta di cancellazione dell'immatricolazione e del permesso di esportazione conforme nell'essenziale al formulario annesso al presente protocollo e l'ha sottoposta per l'iscrizione all'autorità del registro, detta autorizzazione deve essere iscritta.

3. Il beneficiario dell'autorizzazione («parte autorizzata») o la persona che esso attesta essere a ciò designata, è la sola persona autorizzata a esercitare i rimedi specificati al paragrafo 1 dell'articolo IX. L'esercizio di tali rimedi deve avvenire in conformità dell'autorizzazione e delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di sicurezza aerea. Il debitore non può revocare l'autorizzazione senza il consenso scritto della parte autorizzata. L'autorità del registro procede alla cancellazione di un'autorizzazione dal registro dietro richiesta della parte autorizzata.

4. L'autorità di registro e le altre autorità amministrative degli Stati contraenti dovranno prestare prontamente il loro concorso e la loro assistenza alla parte autorizzata nell'applicazione dei rimedi previsti dall'articolo IX.

Articolo XIV

Modifiche alle disposizioni relative all'ordine di prelazione

1. L'acquirente di materiale aeronautico in virtù di una vendita iscritta acquista il proprio diritto su quel bene libero da ogni diritto iscritto posteriormente e da ogni garanzia non iscritta, anche se abbia conoscenza del diritto non iscritto.

2. L'acquirente di materiale aeronautico acquista il proprio diritto su quel bene sotto condizione di un diritto iscritto al momento dell'acquisto.

3. Il diritto di proprietà o altro diritto o garanzia sul motore di un aereo non è pregiudicato dal fatto che sia stato installato su un aeromobile o vi sia stato rimosso.

4. Il paragrafo 7 dell'articolo 29 della convenzione si applica ad un oggetto, che non sia un bene nel senso del presente protocollo, installato su una cellula di aeromobile, un motore di aereo o un elicottero.

Articolo XV

Modifiche alle disposizioni relative alle cessioni

Il paragrafo 1 dell'articolo 33 della convenzione si applica aggiungendo la disposizione seguente immediatamente dopo la lettera b):

«e c) il debitore abbia consentito per iscritto, indipendentemente dalla circostanza che il consenso sia stato prestato prima che la cessione si sia verificata o che egli identifichi il cessionario.»

Articolo XVI

Disposizioni relative al debitore

1. In assenza di inadempimento ai sensi dell'articolo 11 della convenzione, il debitore ha diritto al pacifico godimento e all'uso del bene in conformità dei termini dell'accordo nei confronti:

a) del proprio creditore e del titolare di qualsiasi garanzia dal quale il debitore acquisti diritti liberi da garanzia in virtù del paragrafo 4 dell'articolo 29 della convenzione o, in qualità di compratore, del paragrafo 1 dell'articolo XIV del presente protocollo, salvo che e nella misura in cui il debitore non abbia convenuto diversamente; e

b) del titolare di ogni garanzia alla quale il diritto del debitore sia subordinato in base al paragrafo 4 dell'articolo 29 della convenzione o, in qualità di acquirente, al paragrafo 2 dell'articolo XIV del presente protocollo, ma solamente in quanto lo stesso titolare abbia così convenuto.

2. Nessuna disposizione della convenzione o del presente protocollo pregiudica la responsabilità del creditore per inadempimento del contratto in base alla legge applicabile nella misura in cui detto contratto riguardi materiale aeronautico.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI SISTEMI DI ISCRIZIONE DELLE GARANZIE INTERNAZIONALI RIGUARDANTI MATERIALE AERONAUTICO

Articolo XVII

L'autorità di sorveglianza e il conservatore

1. L'autorità di sorveglianza è l'ente internazionale designato da una risoluzione adottata dalla conferenza diplomatica per l'adozione di una convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un protocollo aeronautico.

2. Se l'ente internazionale menzionato al paragrafo precedente non è in grado né ha la volontà di agire come autorità di sorveglianza, sarà convocata una conferenza di Stati firmatari e di Stati contraenti per designare un'altra autorità di sorveglianza.

3. L'autorità di sorveglianza, i suoi funzionari e i suoi impiegati godono dell'immunità relativa ai procedimenti giudiziari o amministrativi in conformità alle disposizioni a loro applicabili in qualità di ente internazionale o ad altro titolo.

4. L'autorità di sorveglianza può istituire una commissione di esperti scelti tra un numero di persone nominate dagli Stati firmatari e dagli Stati contraenti che siano dotate della qualificazione e dell'esperienza necessarie ed incaricarla di assistere l'autorità di sorveglianza nello svolgimento delle sue funzioni.

5. Il primo conservatore assicura il funzionamento del registro internazionale per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo. Successivamente, il conservatore viene nominato o rinominato dall'autorità di sorveglianza ogni cinque anni.

Articolo XVIII

Primo regolamento

Il primo regolamento è stabilito dall'autorità di sorveglianza in modo da acquistare efficacia all'entrata in vigore del presente protocollo.

Articolo XIX

Designazione dei punti di ingresso

1. Fermo restando il paragrafo 2, uno Stato contraente può in ogni tempo designare sul proprio territorio uno o più organismi come il punto o i punti di ingresso attraverso i quali, in modo esclusivo o meno, vengono trasmesse al registro internazionale le informazioni richieste per l'iscrizione, ad eccezione della iscrizione di un avviso di garanzia nazionale o di un diritto o di una garanzia in base all'articolo 40, costituitisi secondo le leggi di un altro Stato.

2. Per quanto concerne le informazioni necessarie ai fini delle iscrizioni relative ai motori degli aerei, una designazione effettuata in base al paragrafo precedente può consentire, ma non impone, l'uso di uno o più dei punti di ingresso designati.

Articolo XX

Modifiche aggiuntive alle disposizioni relative al registro

1. Ai fini del paragrafo 6 dell'articolo 19 della convenzione, i criteri di ricerca di materiale aeronautico sono il nome del costruttore, il numero di serie del costruttore e la designazione del suo modello, corredati di quanto necessario a garantire l'unicità. Tali informazioni supplementari sono specificate nei regolamenti.

2. Agli scopi del paragrafo 2 dell'articolo 25 della convenzione e nelle circostanze ivi descritte, il titolare di una garanzia internazionale futura che sia stata iscritta o di una cessione futura di una garanzia internazionale che sia stata iscritta o la persona a favore della quale una vendita futura è stata iscritta deve adottare tutte le misure a propria disposizione per ottenere la cancellazione dell'iscrizione nei cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda prevista in tale paragrafo.

3. Le tariffe menzionate alla lettera h) del paragrafo 2 dell'articolo 17 della convenzione sono determinate in modo da coprire i costi ragionevoli di stabilimento, funzionamento e regolamentazione del registro internazionale e i costi ragionevoli dell'autorità di sorveglianza connessi all'esercizio delle funzioni, all'esercizio dei poteri e all'esecuzione delle obbligazioni menzionate al paragrafo 2 dell'articolo 17 della convenzione.

4. Il conservatore esercita e amministra le funzioni centralizzate del registro internazionale ventiquattro ore su ventiquattro. I diversi punti di ingresso funzionano almeno durante l'orario di lavoro in vigore nei rispettivi territori.

5. L'ammontare dell'assicurazione o della garanzia finanziaria prevista dal paragrafo 4 dell'articolo 28 della convenzione per ciascun evento non potrà essere inferiore al valore massimo del materiale aeronautico quale determinato dall'autorità di sorveglianza.

6. Nessuna disposizione della convenzione impedisce che il conservatore si procuri un'assicurazione o una garanzia finanziaria che copra gli eventi di cui lo stesso non è responsabile in base all'articolo 28 della convenzione.

CAPO IV

COMPETENZA

Articolo XXI

Modifiche alle disposizioni in materia di competenza

Ai fini dell'articolo 43 della convenzione e fermo restando l'articolo 42 della convenzione, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente sono ugualmente competenti se il bene è un elicottero o una cellula di aeromobile facente parte di un aeromobile di cui detto Stato è lo Stato di immatricolazione.

Articolo XXII

Rinuncia all'immunità della giurisdizione

1. A condizione dell'osservanza del paragrafo 2, la rinuncia all'immunità della giurisdizione relativa agli organi giurisdizionali indicati agli articoli 42 o 43 della convenzione, o relativa all'esercizio coattivo di diritti e garanzie riguardanti materiale aeronautico secondo la convenzione, è vincolante e attributiva della competenza, se le altre condizioni di attribuzione della competenza o dell'esecuzione sono soddisfatte; essa consente altresì di fare ricorso alle misure di esecuzione, secondo il caso.

2. Una rinuncia fatta in virtù del paragrafo precedente deve essere fatta per atto scritto e contenere una descrizione del materiale aeronautico.

CAPO V

RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo XXIII

Relazione con la convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili

La presente convenzione, nella misura in cui si applica agli aeromobili come definiti nel presente protocollo o al materiale aeronautico, sostituisce per ogni Stato che ne è parte la convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili firmata a Ginevra il 19 giugno 1948. La convenzione di Ginevra non è tuttavia sostituita per quanto concerne i diritti o le garanzie che non sono trattati o pregiudicati dalla presente convenzione.

Articolo XXIV

Relazione con la convenzione relativa all'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo di aeromobili

1. La presente convenzione, nella misura in cui si applica agli aeromobili come definiti nel presente protocollo, sostituisce per ogni Stato che ne è parte la convenzione relativa all'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo di aeromobili firmata a Roma il 29 maggio 1933.

2. Uno Stato contraente parte della convenzione sopra indicata può, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al presente protocollo, dichiarare che non applicherà il presente articolo.

Articolo XXV

Relazione con la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale

La convenzione sostituisce la convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, firmata ad Ottawa il 28 maggio 1988, nella misura in cui si applica al materiale aeronautico.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo XXVI

Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente protocollo è aperto a Città del Capo il 16 novembre 2001 alle firme degli Stati partecipanti alla conferenza diplomatica per l'adozione di una convenzione relativa ai beni mobili strumentali e di un protocollo aeronautico, svoltasi a Città del Capo dal 29 ottobre al 16 novembre 2001. Dopo il 16 novembre, il presente protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede principale dell'Istituto per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) in Roma, fino all'entrata in vigore in conformità dell'articolo XXVIII.

2. Il presente protocollo è oggetto di ratifica, accettazione e approvazione da parte degli Stati che lo hanno firmato.

3. Ogni Stato che non ha firmato il presente protocollo può aderirvi in ogni momento.

4. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettua mediante deposito di uno strumento nelle forme dovute presso il depositario.

5. Uno Stato non può divenire parte del presente protocollo se non è o non diviene anche parte della convenzione.

Articolo XXVII

Organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Anche un'organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate dal presente protocollo può firmare, accettare, approvare o aderire al presente protocollo. In questo caso l'organizzazione regionale di integrazione economica, in quanto abbia competenza nelle materie regolate dal presente protocollo, ha gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente. Allorché ai fini del presente protocollo acquisti rilevanza il numero degli Stati, l'organizzazione regionale di integrazione economica non conta come Stato contraente in aggiunta agli Stati che ne sono membri e che sono anche Stati contraenti.

2. All'atto della firma, accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione regionale di integrazione economica presenta al depositario una dichiarazione indicante le materie regolate dal presente protocollo per le quali gli Stati membri hanno delegato la propria competenza a detta organizzazione. L'organizzazione regionale di integrazione economica deve informare senza ritardo il depositario di qualsiasi modifica intervenuta nella delega di competenza, ivi comprese le nuove deleghe di competenza, specificate nella dichiarazione fatta in base al presente paragrafo.

3. Qualsiasi riferimento a «Stato contraente» o «Stati contraenti» o «Stato parte» o «Stati parti» nel presente protocollo si applica ugualmente a un'organizzazione regionale di integrazione economica quando ciò sia richiesto dal contesto.

Articolo XXVIII

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dal deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, tra gli Stati che hanno depositato detti strumenti.

2. Per gli altri Stati, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al terzo mese dalla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo XXIX

Unità territoriali

1. Se uno Stato contraente comprende unità territoriali nelle quali sono applicabili differenti sistemi normativi in relazione a argomenti trattati dal presente protocollo, esso può, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che il presente protocollo sarà applicato a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse; tale dichiarazione potrà essere modificata a seguito di un'altra dichiarazione che potrà essere presentata in qualsiasi momento.

2. Una tale dichiarazione deve indicare espressamente le unità territoriali alle quali il presente protocollo si applica.

3. Se uno Stato contraente non ha effettuato alcuna dichiarazione in virtù del paragrafo 1, il presente protocollo si applica a tutte le unità territoriali che lo Stato comprende.

4. Allorché uno Stato contraente estende l'applicazione del presente protocollo ad una o più delle proprie unità territoriali, le dichiarazioni consentite dal presente protocollo possono essere fatte nei confronti di ciascuna unità territoriale; le dichiarazioni rese nei confronti di una unità territoriale possono essere diverse da quelle fatte nei riguardi di un'altra.

5. Se, in virtù di una dichiarazione fatta in conformità del paragrafo 1, il presente protocollo si estende ad una o più unità territoriali di uno Stato contraente:

a) il debitore si considera situato in uno Stato contraente solo se si è costituito in base a una legge in vigore in una unità territoriale alla quale la presente convenzione o il presente protocollo si applicano, o se esso ha la propria sede statutaria, la propria amministrazione centrale, il proprio stabilimento o la propria residenza abituale in una unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano;

b) ogni riferimento all'ubicazione del bene in uno Stato contraente indica l'ubicazione del bene nell'unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano;

c) ogni riferimento alle autorità amministrative dello Stato contraente sarà interpretato come se indichi le autorità amministrative competenti in una unità territoriale alla quale la convenzione e il presente protocollo si applicano; ogni riferimento al registro nazionale o all'autorità di registro in quello Stato contraente sarà interpretato come se indichi il registro degli aeromobili pertinente o l'autorità di registro competente nell'unità o nelle unità territoriali alle quali la convenzione e il presente protocollo si applicano.

Articolo XXX

Dichiarazioni relative ad alcune disposizioni

1. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione, adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà uno o più degli articoli VII, XII e XIII del presente protocollo.

2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà l'articolo X in tutto o in parte. Se effettua tale dichiarazione in relazione al paragrafo 2 dell'articolo X, deve indicare il termine prescritto da tale articolo.

3. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione del presente protocollo, o dell'adesione, uno Stato contraente può dichiarare che applicherà integralmente la variante A o la variante B dell'articolo XI e, in questo caso, dovrà specificare gli eventuali tipi di procedure di insolvenza alle quali si applica la variante A o la variante B. Uno Stato contraente che effettui una dichiarazione in applicazione del presente paragrafo deve indicare il termine prescritto dall'articolo XI.

4. Gli organi giurisdizionali degli Stati contraenti applicano l'articolo XI in conformità della dichiarazione fatta dallo Stato contraente che è la giurisdizione principale dell'insolvenza.

5. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione del presente protocollo, o dell'adesione, uno Stato contraente può dichiarare che non applicherà in tutto o in parte l'articolo XXI. Nel caso di applicazione parziale, la dichiarazione deve indicare a quali condizioni il pertinente articolo sarà applicato o, altrimenti, quale altra forma di rimedio provvisorio sarà applicata.

Articolo XXXI

Dichiarazioni rese in base alla convenzione

Salvo indicazione contraria, si ritiene che le dichiarazioni fatte in base alla convenzione, ivi incluse quelle rese in base agli articoli 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 e 60 della convenzione, siano state fatte anche in base al presente protocollo.

Articolo XXXII

Riserve e dichiarazioni

1. Non sono ammesse riserve al presente protocollo, ma le dichiarazioni consentite dagli articoli XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII e XXXIV possono essere fatte in conformità di tali disposizioni.

2. Ogni dichiarazione, dichiarazione successiva o ogni ritiro di una dichiarazione fatta in virtù del presente protocollo è notificata per iscritto al depositario.

Articolo XXXIII

Dichiarazioni successive

1. Ad eccezione di una dichiarazione resa in conformità dell'articolo XXXI in virtù dell'articolo 60 della convenzione, uno Stato parte può fare una dichiarazione successiva per mezzo di una notifica al depositario in ogni momento successivo alla data in cui il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato stesso.

2. Una dichiarazione successiva produce effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Se la notifica indica un termine più lungo perché la dichiarazione produca effetti, la dichiarazione produce effetti allo scadere del periodo specificato dopo la ricezione della notifica da parte del depositario.

3. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se la dichiarazione successiva non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui la dichiarazione successiva ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXIV

Ritiro delle dichiarazioni

1. Ad eccezione di una dichiarazione fatta conformemente all'articolo XXXI in virtù dell'articolo 60 della convenzione, ogni Stato parte che ha fatto una dichiarazione in base al presente protocollo può in ogni momento ritirarla mediante una notifica indirizzata al depositario. Tale ritiro produce i suoi effetti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

2. Nonostante il paragrafo precedente, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se il ritiro della dichiarazione non fosse stato fatto, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui il ritiro della dichiarazione ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXV

Denunce

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica per iscritto al depositario.

2. Una tale denuncia produce effetti il primo giorno del mese successivo al dodicesimo mese da quando la notifica è stata ricevuta dal depositario.

3. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente protocollo continua ad applicarsi, come se tale denuncia non fosse stata fatta, a tutti i diritti e le garanzie nati prima della data in cui tale denuncia ha prodotto i suoi effetti.

Articolo XXXVI

Conferenze di valutazione, emendamenti e questioni connesse

1. In consultazione con l'autorità di sorveglianza il depositario prepara annualmente, o alla scadenza altrimenti richiesta dalle circostanze, rapporti per gli Stati parte che riguardino il modo in cui il regime internazionale stabilito nella convenzione, così come emendata dal protocollo, ha operato nella pratica. Nel preparare tali rapporti, il depositario tiene conto delle relazioni dell'autorità di sorveglianza relative al funzionamento del sistema internazionale di iscrizione.

2. Alla richiesta di non meno del venticinque per cento degli Stati parti, il depositario può di volta in volta organizzare, in consultazione con l'autorità di sorveglianza, conferenze di valutazione degli Stati parte al fine di esaminare:

a) l'applicazione pratica della convenzione come emendata dal presente protocollo e la misura in cui essa effettivamente facilita il finanziamento garantito da beni dell'impresa e il leasing dei beni coperti dal suo campo di applicazione;

b) l'interpretazione giudiziaria e l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei regolamenti;

c) il funzionamento del sistema internazionale di iscrizione, le attività del conservatore e la supervisione dello stesso da parte dell'autorità di sorveglianza, tenendo in considerazione i rapporti sottoposti dall'autorità di sorveglianza; e

d) l'opportunità di apportare modifiche al presente protocollo o alle disposizioni concernenti il registro internazionale.

3. Ogni emendamento al presente protocollo deve essere approvato da una maggioranza di almeno due terzi degli Stati parte partecipanti alla conferenza indicata al paragrafo precedente e entra successivamente in vigore nei confronti degli Stati che lo hanno ratificato, accettato o approvato dopo la ratifica, l'accettazione o l'approvazione da parte di otto Stati conformemente alle disposizioni dell'articolo XXVIII relative alla sua entrata in vigore.

Articolo XXXVII

Il depositario e le sue funzioni

1. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione saranno depositati presso l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), che è designato come depositario.

2. Il depositario:

a) informa tutti gli Stati contraenti:

i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data della firma o del deposito;

ii) della data di entrata in vigore del presente protocollo;

iii) di qualsiasi dichiarazione effettuata in base al presente protocollo e della relativa data;

iv) del ritiro o dell'emendamento di qualsiasi dichiarazione, e della data del ritiro o dell'emendamento; e

v) della notifica di ogni denuncia del presente protocollo, della data della denuncia e del momento in cui la stessa produce effetto;

b) trasmette le copie certificate del presente protocollo a tutti gli Stati contraenti;

c) fornisce all'autorità di sorveglianza e al conservatore copia di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, li informa della data del rispettivo deposito, di ogni dichiarazione o ritiro o emendamento di una dichiarazione e di ogni notifica di denuncia, insieme con la data relativa, così che le informazioni ivi contenute possano essere facilmente e integralmente disponibili; e

d) adempie le altre funzioni usuali dei depositari.

DEL CHE FANNO FEDE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, che a tal fine hanno firmato il presente protocollo.

FATTO a Città del Capo, il 16 novembre dell'anno 2001, in un solo esemplare di cui i testi in francese, inglese, arabo, cinese, spagnolo e russo saranno ugualmente autentici alla conclusione della verifica effettuata, quanto alla concordanza dei testi fra loro, dal segretariato congiunto della conferenza sotto l'autorità del presidente della conferenza entro 90 giorni dal presente atto.

L 121/36 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.5.2009

ALLEGATO

FORMULARIO DI AUTORIZZAZIONE IRREVOCABILE DELLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE DELL'IMMATRICOLAZIONE E DEL PERMESSO DI ESPORTAZIONE

Allegato di cui all'articolo XIII

[inserire la data]

Destinatario: [inserire il nome dell'autorità di registro]

Oggetto: autorizzazione irrevocabile della domanda di cancellazione dell'immatricolazione e del permesso di esportazione

Il sottoscritto è [agente] [proprietario] iscritto (*) di [indicare il nome del costruttore e del modello della cellula dell'aeromobile/dell'elicottero] avente numero di serie del costruttore [indicare il numero] e immatricolato [matricola][marchio] [indicare la matricola/marchio] (e gli accessori, parti ed equipaggiamenti che vi sono installati, integrati o fissati, di seguito «l'aeromobile»).

Il presente strumento costituisce un'autorizzazione irrevocabile della domanda di cancellazione dell'immatricolazione e del permesso di esportazione consegnato dal sottoscritto a [indicare il nome del creditore] (di seguito «la parte autorizzata») secondo i termini previsti dall'articolo XIII del protocollo annesso alla «convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali» riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico. Il sottoscritto domanda, in conformità dell'articolo summenzionato:

i) che la parte autorizzata o la persona che questa certifica essere a ciò designata sia riconosciuta come la sola persona autorizzata:

   a) a far cancellare l'immatricolazione dell'aeromobile di [indicare il nome del registro degli aeromobili] tenuto da [indicare il nome dell'autorità di registro] ai fini del capo III della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944; e

   b) a far esportare e trasferire fisicamente l'aeromobile da [indicare il nome del paese];

ii) conferma del fatto che la parte autorizzata o la persona che questa certifica essere a ciò designata può adottare le misure descritte sopra al punto i) dietro domanda scritta e senza il consenso del sottoscritto e che, all'atto della ricezione della domanda, le autorità del [indicare il nome del paese] collaborino con la parte autorizzata per una solerte applicazione delle misure in questione.

I diritti accordati alla parte autorizzata dal presente documento non possono essere revocati dal sottoscritto senza il consenso scritto della parte autorizzata.

Prego manifestare il vostro consenso alla presente domanda riempiendo adeguatamente il presente documento nello spazio sottostante e consegnandolo a [indicare il nome dell'autorità del registro].

[Nome dell'agente/proprietario]

Accettato e depositato

[Inserire la data] da: [nome e titolo del firmatario]

[Inserire le notazioni d'uso]

(*) Scegliere il termine che corrisponde al criterio di iscrizione nazionale appropriato.

€ 5,00